

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2670} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

(LOLLOBRIGIDA)

E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL PNRR
E LE POLITICHE DI COESIONE

(FOTI)

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo

Presentato il 17 ottobre 2025

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge, che reca disposizioni preordinate al consolidamento e allo sviluppo del settore agricolo, rientra tra i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2025-2027. La sua qualificazione come provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica evidenzia il rilievo strategico attribuito al comparto primario nell'ambito della programmazione economico-finanziaria del Paese.

Di seguito è illustrato il contenuto degli articoli.

TITOLO I — Disposizioni in materia di produzione agricola

CAPO I — Interventi per la sovranità alimentare

Articolo 1 — *Rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare e interventi per la sovranità alimentare*

L'articolo 1 reca disposizioni volte al rafforzamento del sistema agricolo, da un lato, attraverso il rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare (fondo di parte corrente istituito dall'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) e, dall'altro lato, attraverso una nuova autorizzazione di spesa destinata a sostenere gli investimenti strutturali nel settore agricolo.

In una prospettiva di resilienza economica e ambientale, l'intervento mira a sostenere la produzione agroalimentare italiana, valorizzando il territorio e promuovendo la sicurezza alimentare del Paese.

In particolare, il comma 1 prevede l'incremento della dotazione del Fondo per la sovranità alimentare nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027.

Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026 e a 30 milioni di euro per

l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Il comma 3 inserisce tre ulteriori commi dopo il comma 425 della legge n. 197 del 2022:

il comma 425-*bis* autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2026, di 100 milioni di euro per il 2027 e di 150 milioni di euro per il 2028 allo scopo di finanziare spese per investimenti, tra cui quelle necessarie a garantire un sufficiente e diversificato approvvigionamento dei prodotti agricoli, a rafforzare le filiere produttive locali, anche per evitare fenomeni di spopolamento delle aree interne, e a favorire la realizzazione delle strutture e l'acquisizione delle tecnologie necessarie per la produzione, lo svezzamento e l'allevamento di vitelli autoctoni;

il comma 425-*ter* prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i criteri e le modalità di finanziamento degli investimenti previsti dal comma 425-bis;

il comma 425-quater stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 425-bis, pari a 50 milioni di euro per il 2026, a 100 milioni di euro per il 2027 e a 150 milioni di euro per il 2028, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel rispetto, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, del vincolo di destinazione delle risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 178, alinea, della legge n. 178 del 2020.

Articolo 2 – Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i contratti della filiera del frumento

L'articolo 2 reca disposizioni per la concessione di un contributo sotto forma di credito d'imposta, per l'anno 2026, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro, volto a rafforzare l'integrazione tra le imprese agricole del frumento e le industrie agroalimentari che operano la trasformazione dei prodotti agricoli. L'intervento risponde a esigenze strategiche del settore, promuovendo la qualità e la tracciabilità delle produzioni e la diffusione di pratiche agricole sostenibili, anche in coerenza con gli obiettivi di transizione ecologica e di innovazione promossi a livello europeo.

Il comma 1, dopo aver elencato le finalità della disposizione, specifica che il beneficio è rivolto alle imprese del settore agroalimentare che operano la trasformazione dei prodotti agricoli e che, a partire dal 2026, abbiano sottoscritto nuovi contratti di filiera con imprese attive nella produzione di frumento di origine italiana. Si segnala, dunque, che l'agevolazione non riguarda direttamente l'imprenditore agricolo, in quanto interessa la fase della trasformazione successiva alla produzione.

La sottoscrizione del contratto di filiera costituisce condizione necessaria per l'accesso al contributo fiscale. Si deve osser-

vare che la durata del contratto di filiera e l'ambito temporale di applicazione dell'incentivo sono aspetti distinti: il primo attiene all'impegno contrattuale tra le parti, mentre il secondo delimita il periodo per il quale è riconosciuto il beneficio fiscale. In questo senso, il credito d'imposta è funzionale a incentivare la stipulazione di nuovi contratti di filiera, strumento fondamentale per favorire relazioni stabili e strutturate tra la produzione primaria e la trasformazione industriale, con ricadute positive sull'intera filiera del frumento.

Il comma 2 reca la definizione di « contratto di filiera » rilevante ai fini della concessione del credito d'imposta, intendendosi tale l'accordo scritto tra le imprese del settore agroalimentare che operano la trasformazione dei prodotti agricoli e le imprese attive nella produzione di frumento di origine italiana, avente ad oggetto la fornitura di frumento di origine italiana per un periodo di durata compresa fra tre anni e cinque anni, contenente:

- a) l'indicazione del prezzo o dei criteri per la sua determinazione;
- b) la pianificazione delle quantità e dei tempi di consegna;
- c) il rispetto di requisiti qualitativi specifici, anche riguardanti la sostenibilità ambientale e il benessere animale;
- d) meccanismi di condivisione del rischio e di valorizzazione delle produzioni.

Il comma 3 prevede che l'incentivo è utilizzabile per finanziare gli investimenti effettuati dal 1° febbraio 2026 al 15 novembre 2026 per l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature finalizzati al miglioramento qualitativo delle produzioni nonché alla connessa attività di ricerca.

Il credito d'imposta è concesso in proporzione al valore degli investimenti, secondo le seguenti aliquote:

20 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato per contratti di durata triennale;

30 per cento per contratti di durata superiore a tre e fino a quattro anni;

40 per cento per contratti di durata superiore a quattro e fino a cinque anni.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), e non rileva ai fini della determinazione del reddito d'impresa né della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 4 stabilisce che il regime agevolativo è subordinato al rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. In particolare, la misura di cui al comma 1, compatibile con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è soggetta all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108 del medesimo Trattato ed entra in vigore a partire dalla data di notifica della decisione della Commissione europea che approva il regime di aiuti. La competenza per la notifica delle misure alla Commissione europea è affidata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il comma 5 prevede che, con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano definite le tipologie degli investimenti ammissibili e le modalità attuative per l'applicazione del credito d'imposta, inclusi i requisiti specifici per la qualificazione dei contratti di filiera ammissibili, la documentazione necessaria per attestare le spese sostenute e la conformità ai requisiti, le procedure per la richiesta e l'ottenimento del beneficio, le modalità di controllo e revoca ed eventuali limiti massimi delle spese ammissibili per ciascun beneficiario.

Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, il comma 6 stabilisce che il credito effettivamente fruibile da ciascun beneficiario potrà essere proporzionalmente ridotto sulla base di una percentuale ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti, cosicché l'ammontare massimo del credito

d'imposta risulterà pari all'importo del credito d'imposta richiesto dal beneficiario moltiplicato per la suddetta percentuale.

Il comma 7 stabilisce che agli oneri derivanti dall'articolo in esame, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 3 – *Produzione della carne bovina e valorizzazione dei contratti di filiera – Linea vacca-vitello*

L'articolo in esame, rubricato «Linea vacca-vitello», reca disposizioni relative a contributi diretti a finanziare investimenti per incentivare la produzione di carne bovina da allevamenti situati nel territorio nazionale, nonché l'aggregazione e l'organizzazione economica degli allevamenti zootecnici e della filiera di produzione della carne bovina e per valorizzare i contratti di filiera nel comparto zootecnico, in particolare per la linea vacca-vitello.

La disposizione trae origine dalla constatazione che circa il 50 per cento della carne prodotta in Italia deriva dall'ingrasso di animali provenienti dall'estero e che il principale esportatore verso il nostro Paese è la Francia, dalla quale proviene oltre il 70 per cento dei ristalli.

Annualmente l'Italia importa un numero di giovani bovini da ingrassare che varia mediamente tra 1.100.000 e 1.300.000 capi. Tale situazione scaturisce dalla marginale presenza di vacche nutrici rispetto al patrimonio bovino nel nostro territorio, che colloca l'Italia al sedicesimo posto in Europa, evidenziando una seria criticità per il futuro della zootecnia nazionale, in considerazione della richiesta sempre più allargata e pressante di giovani ristalli da

parte di diversi Paesi europei ed extraeuropei.

L'opportunità di accrescere il numero di allevamenti di nutrici nella linea vacca-vitello di produzione interamente nazionale, per sostenere e contribuire alla richiesta da parte delle filiere di aumentare il numero di vitelli nati nel territorio italiano, si rafforza grazie a diversi fattori:

la richiesta continua di ristalli da parte dell'Italia;

la sensibilità da parte del consumatore verso prodotti nazionali caratterizzati da un livello qualitativo elevato e costante;

la necessità, da parte del comparto della commercializzazione (dalla grande distribuzione organizzata alla piccola macelleria), di proporre alla propria clientela una carne che, oltre ad essere di elevata qualità, abbia come carattere distintivo la provenienza nazionale (carne ottenuta da animali nati e allevati in Italia, quindi al 100 per cento *made in Italy*).

La presente disposizione si innesta, dunque, nell'esigenza sopra descritta, fornendo specifici contributi per l'incremento del numero degli esemplari di bovini e il sostegno a tutti gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intervengono nelle diverse fasi dell'allevamento, con la finalità di aumentare gli esemplari con orientamento alla carne o alla duplice attitudine carne-latte.

Il comma 1, dopo aver elencato le finalità della disposizione, specifica che il beneficio è concesso agli imprenditori singoli o associati che abbiano sottoscritto un accordo o un contratto di filiera per la produzione di carne bovina che comprenda, oltre alla fase di allevamento, almeno un'altra fase della filiera. I contributi, in particolare, sono concessi per investimenti finalizzati:

a) all'acquisto di manze iscritte ai libri genealogici in programmi genetici di selezione con orientamento alla carne o alla duplice attitudine carne-latte, ovvero all'allevamento, per un periodo minimo di ventiquattro mesi, di bovini riproduttori di sesso femminile iscritti ai libri genealogici

in programmi genetici di selezione con orientamento alla carne o alla duplice attitudine carne-latte, con l'obiettivo di incrementare la consistenza aziendale di vacche nutrici per la produzione di ristalli da ingrasso;

b) la produzione di vitelli ottenuti dall'incrocio tra bovine di razze da latte o a duplice attitudine con tori di razze specializzate per la produzione di carne, anche mediante l'uso di seme sessato di tori, che soddisfano il requisito minimo dell'incremento di capi in misura pari o superiore al 40 per cento sul numero dei parti rispetto a quelli dell'anno precedente alla domanda;

c) lo svezzamento e l'accrescimento del vitello da 60 a 200 chilogrammi con una permanenza in stalla di almeno sei mesi;

d) l'accrescimento del bovino da 200 a 500 chilogrammi con una permanenza in stalla di almeno dodici mesi.

Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le condizioni, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi nonché l'entità degli stessi per ciascuno dei partecipanti alla filiera, nel rispetto della ripartizione del 70 per cento del contributo a favore della filiera orientata alla carne e del 30 per cento a favore della filiera a duplice attitudine carne-latte.

Il comma 3 stabilisce che il regime agevolativo è concesso nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

Il comma 4 prevede che al finanziamento della misura, pari a 50 milioni di

euro per il 2026, a 50 milioni di euro per il 2027 e a 200 milioni di euro per il 2028, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, nel rispetto, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, del vincolo di destinazione delle risorse del medesimo Fondo previsto dall'articolo 1, comma 178, alinea, della citata legge n. 178 del 2020.

Articolo 4 – *Incentivazione dell'imprenditoria giovanile e femminile*

L'articolo 4 è finalizzato a promuovere e sostenere l'imprenditoria giovanile e femminile nel settore agricolo. In particolare, viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinata a finanziare le agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, tra le quali la previsione di migliori condizioni per l'accesso al credito, in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.

L'intervento risponde all'esigenza strategica di favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione dell'imprenditoria femminile nel comparto agricolo, aspetti che rappresentano un motore fondamentale per l'innovazione, la sostenibilità e la competitività dell'agricoltura italiana. In tal senso, l'incentivazione di nuove imprese giovanili e femminili appare essenziale per garantire uno sviluppo equilibrato, duraturo e inclusivo del settore.

Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, saranno finanziati a valere sulle risorse disponibili nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020.

CAPO II – Interventi diretti a fronteggiare le emergenze nell'agricoltura

Articolo 5 – *Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo*

L'articolo 5 mira a rafforzare in modo strutturale le attività per il contrasto delle

fitopatie che compromettono la produttività e la sostenibilità economica del settore olivicolo, con particolare riferimento alla *Xylella fastidiosa*, che dal 2013 ha causato gravi danni in ampie aree del Mezzogiorno, a partire dalla Puglia, ma anche ad altre fitopatie emergenti.

L'articolo in esame autorizza una spesa complessiva di 300 milioni di euro così ripartita: 50 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro per l'anno 2028.

Tali risorse sono finalizzate all'attuazione di un piano strategico nazionale che comprenda misure di investimento per il reimpianto di oliveti tramite *cultivar* resistenti e riconversioni colturali verso altre colture.

Il piano è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'intervento prosegue ed estende l'applicazione del precedente Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia (decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2484 del 6 marzo 2020), già finanziato con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e con altri fondi per un totale di 149 milioni di euro. Tuttavia, le risorse finora impiegate si sono rivelate insufficienti: per la sola misura del reimpianto sono state presentate oltre 8.100 domande, con una richiesta complessiva superiore a 222 milioni di euro, a fronte di una disponibilità di soli 80 milioni, coprendo meno del 35 per cento del fabbisogno.

La previsione di questo nuovo piano, dunque, intende colmare il divario tra la domanda e le risorse disponibili, estendendo l'intervento oltre la sola regione Puglia, con una programmazione triennale, coordinata e strutturata, per rafforzare la resilienza del comparto olivicolo nazionale.

Articolo 6 – *Misure di sostegno creditizio per le imprese colpite da epizoozie*

L'articolo 6 introduce una misura temporanea di sostegno rivolta alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nel corso dell'anno 2025, abbiano subito danni economici significativi a causa di epizoozie.

In particolare, al comma 1 è conferita alle imprese interessate la possibilità di avvalersi della sospensione, per la durata di dodici mesi, del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti a rimborso rateale in scadenza nel corso dell'anno 2026. La disposizione si applica ai finanziamenti concessi da banche, da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché da altri soggetti abilitati alla concessione del credito.

Per accedere al beneficio, le imprese devono presentare un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante una delle seguenti condizioni economiche negative verificatesi nel 2025:

riduzione del volume d'affari almeno del 20 per cento rispetto all'anno precedente;

riduzione della produzione almeno del 30 per cento;

nel caso delle cooperative agricole, riduzione delle quantità conferite o della produzione primaria almeno del 20 per cento.

La sospensione si applica esclusivamente alle imprese le cui esposizioni debitorie, alla data di entrata in vigore della legge, non risultino classificate come esposizioni deteriorate, secondo la normativa di vigilanza bancaria e finanziaria vigente.

Il differimento riguarda esclusivamente la quota capitale, mentre la quota interessi

continua ad essere corrisposta secondo il piano originario. La scadenza finale dei mutui o dei finanziamenti è prorogata per una durata corrispondente alla sospensione, senza variazione dell'ammontare delle rate future e senza alcun onere aggiuntivo per le parti.

La disposizione non comporta la cancellazione del debito né l'assunzione di obbligazioni da parte dello Stato. Inoltre, le eventuali garanzie pubbliche già rilasciate – quali quelle del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 – sono automaticamente prorogate per un periodo pari alla sospensione, senza formalità ulteriori.

Infine, il comma 3 prevede espressamente che la misura venga attuata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea relativi agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, garantendo così la compatibilità con la normativa europea sugli aiuti di Stato ed evitando la necessità di notifica o autorizzazione preventiva.

La disposizione in esame introduce una misura di natura meramente creditizia e dilatoria, senza implicazioni finanziarie dirette per il bilancio dello Stato, finalizzata a tutelare la sostenibilità economica delle imprese colpite da eventi straordinari di natura sanitaria, contenendo allo stesso tempo il rischio di escussione delle garanzie pubbliche esistenti e favorendo la continuità operativa dei soggetti coinvolti.

Articolo 7 – *Interventi in favore del settore suinicolo colpito da peste suina africana*

Il settore suinicolo, a partire dall'anno 2022, è stato interessato dalla diffusione della peste suina africana: tale malattia, che colpisce maiali domestici e cinghiali selvatici, è causata da un virus (della famiglia *Asfarviridae*) contagioso, resistente e letale con percentuali di mortalità che superano il 90 per cento.

Allo stato, non esiste una cura né un vaccino; la principale strategia di contrasto è costituita dalla prevenzione del contagio e dall'abbattimento dei capi infetti. Gli abbattimenti di massa, il blocco delle esportazioni e la perdita di reddito per gli allevatori hanno avuto un impatto devastante sull'economia del settore. Si consideri che, nei periodi di chiusura dei mercati esteri, le associazioni di categoria hanno stimato una perdita di fatturato che ha raggiunto picchi di 20 milioni di euro al mese. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha stanziato oltre 110 milioni di euro per affrontare l'emergenza, per indennizzi alle aziende che hanno subito danni indiretti e per le misure di biosicurezza. Tra queste ultime, si segnala l'ampliamento del numero dei soggetti autorizzati all'abbattimento dei cinghiali, considerati il principale veicolo di trasmissione del virus. Per conseguenza si è determinata l'esigenza della gestione e dello smaltimento delle carcasse dei capi abbattuti.

Allo scopo, l'articolo in esame apporta modifiche all'articolo 26 (Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo e vitivinicolo) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, introducendo due commi e alcune modifiche di coordinamento.

Si prevede la concessione di un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 in favore delle aziende del settore della macellazione per il congelamento e lo stoccaggio, per un periodo minimo di quindici giorni, di suini macellati provenienti da zone di restrizione. Sono fatte salve le prescrizioni dell'autorità competente a tutela della sicurezza alimentare e della salute animale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento rela-

tivo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

CAPO III – Interventi per favorire il ricambio generazionale e l'accesso al capitale fondiario

Articolo 8 – Introduzione dell'articolo 16-bis della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di accesso dei giovani ai terreni agricoli di proprietà dell'ISMEA

L'articolo 8, mediante l'inserimento dell'articolo 16-bis nella legge 28 luglio 2016, n. 154, prevede che l'ISMEA possa stipulare contratti di comodato d'uso gratuito per la conduzione dei terreni agricoli di sua proprietà con persone che abbiano un'età superiore a diciotto anni e inferiore a quarantuno anni compiuti. Si introduce con ciò uno strumento volto ad accrescere la disponibilità di terreni coltivabili in favore dei giovani agricoltori, che si affianca alla disposizione dell'articolo 13, comma 4-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il quale regola la vendita dei terreni dell'ISMEA.

Il procedimento di assegnazione dei terreni dell'ISMEA è, per i profili organizzativi, analogo a quello previsto per la Banca delle terre agricole, di cui all'articolo 16 della citata legge n. 154 del 2016.

Il comma 2 dell'articolo 16-bis stabilisce che il comodatario sia selezionato tramite procedura competitiva a evidenza pubblica e che, all'esito di tale procedura, l'ISMEA adotti una deliberazione di affidamento, cui segue la stipulazione del relativo contratto.

I commi da 3 a 5 dell'articolo 16-bis limitano l'ambito dei soggetti che possono accedere al comodato gratuito e regolano la partecipazione al procedimento di selezione del comodatario.

Il comma 6 dell'articolo 16-bis pone a carico del comodatario gli oneri fiscali e assimilati relativi alla stipulazione del contratto di comodato, sgravandone così il comodante, che non deve sostenere alcun ulteriore onere.

Il comma 7 dell'articolo 16-*bis* prevede che l'ISMEA verifichi l'attuazione del piano aziendale del comodatario e l'adempimento del contratto di comodato.

Il comma 8 prevede la possibilità di vendita dei terreni oggetto di comodato d'uso. In particolare, è attribuito al comodatario, al termine del contratto e in assenza di inadempimenti, il diritto di opzione per l'acquisto del terreno. Ove l'opzione sia esercitata entro trenta giorni, l'ISMEA è tenuto ad accettare la proposta di acquisto per una somma pari al 50 per cento del valore del terreno, come risultante dai bilanci dell'Istituto. Tale disposizione è volta a favorire la stabilizzazione e il consolidamento delle giovani imprese agricole che, nel corso del periodo di comodato, abbiano dimostrato di saper gestire con efficacia e continuità l'attività aziendale.

Articolo 9 – *Disposizioni in materia di recupero di terreni abbandonati e di terreni silenti*

L'articolo 9 introduce una disciplina organica finalizzata al recupero e alla valorizzazione dei terreni agricoli in stato di abbandono o qualificabili come « terreni silenti », secondo definizioni e criteri conformi alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea, allo scopo di promuovere l'incremento della produzione agricola, il rafforzamento delle filiere agroalimentari locali e la salvaguardia delle aree interne dallo spopolamento e dal dissesto idrogeologico.

L'intervento si articola in dodici commi e stabilisce principi e criteri generali per l'individuazione, il censimento, la gestione e l'assegnazione in affitto dei terreni non utilizzati, con l'obiettivo di promuovere il loro recupero produttivo.

In particolare, il comma 1 definisce le finalità della norma, individuando le esigenze di interesse pubblico sottese all'intervento legislativo: incremento della produzione agricola, rilancio delle economie rurali e tutela ambientale e territoriale.

Il comma 2 introduce le definizioni normative di « terreno abbandonato » e « ter-

reno silente ». La prima qualifica i terreni sui quali non sia stata esercitata attività agricola per almeno cinque anni, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 e della relativa normativa attuativa. La seconda riguarda invece i terreni i cui proprietari, a seguito di istruttoria svolta dal comune competente, siano risultati non identificabili o non irreperibili. Sono esclusi dalla disciplina i terreni soggetti a vincoli di destinazione.

Il comma 3 pone a carico dei comuni l'obbligo di procedere al censimento dei terreni abbandonati e silenti di proprietà privata, da inserire in un inventario denominato « banca comunale delle terre », pubblicato ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il comma 4 estende il censimento anche ai terreni abbandonati di proprietà comunale, tramite l'utilizzo della banca di dati istituita dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Il comma 5 individua i soggetti legittimati ad accedere alle informazioni contenute nella banca comunale delle terre: si tratta degli imprenditori agricoli, singoli o associati, compresi quelli organizzati in forma cooperativa o in consorzio ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Il comma 6 disciplina il procedimento per l'assegnazione in affitto dei terreni abbandonati. I soggetti legittimati ai sensi del comma 5 che intendono coltivarli devono presentare una manifestazione di interesse corredata di un piano di sviluppo aziendale; il comune, entro trenta giorni, acquisisce la disponibilità del proprietario privato al fine di agevolare la stipulazione di un contratto di affitto agrario ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e della legge 3 maggio 1982, n. 203. La medesima procedura si applica ai terreni comunali, nel rispetto della normativa vigente in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico.

Il comma 7 disciplina la gestione dei terreni silenti. I soggetti indicati al comma 5, ove interessati, presentano domanda corredata di un piano di sviluppo aziendale, che viene approvato dal comune. Quest'ultimo stipula direttamente il contratto di

affitto con l'utilizzatore, stabilendo specifici obblighi, anche ambientali e idrogeologici. I canoni di affitto sono accantonati dal comune a beneficio degli eventuali aventi diritto per un periodo di tre anni, decorso il quale gli importi sono acquisiti definitivamente. È altresì disciplinato l'effetto dell'opposizione del proprietario successivamente individuato: il contratto è risolto di diritto, salva richiesta di subentro.

Il comma 8 prevede l'adozione di un regolamento, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per integrare la disciplina con le specifiche modalità operative e contrattuali, ivi comprese le procedure per la determinazione dei canoni di affitto e la gestione delle opposizioni.

Il comma 9 demanda alle regioni il compito di coordinare le proprie normative con le disposizioni dell'articolo in esame e del regolamento di attuazione.

Il comma 10 disciplina la fase transitoria, prescrivendo che i comuni che abbiano già proceduto al censimento dei terreni si adeguino alle nuove disposizioni.

Il comma 11 abroga l'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8, fatti salvi gli effetti giuridici prodotti dai contratti già stipulati ai sensi della normativa abrogata.

Il comma 12 precisa che le attività previste dall'articolo non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e devono essere realizzate dalle pubbliche amministrazioni con le risorse disponibili a legislazione vigente.

La disciplina proposta si inserisce nell'ambito delle politiche volte a contrastare l'abbandono delle terre agricole e a promuovere la rigenerazione delle aree interne, ponendo particolare attenzione alla semplificazione amministrativa, all'utilizzo efficiente delle risorse agricole e al rispetto delle garanzie dei soggetti proprietari.

Si precisa che la « banca comunale delle terre » prevista dall'articolo in esame è distinta dalla « Banca delle terre agricole », istituita presso l'ISMEA dall'articolo 16 della legge n. 154 del 2016, che ha finalità, am-

bito di applicazione e struttura gestionale differenti. La Banca delle terre agricole è infatti un sistema centralizzato di messa a disposizione dei terreni agricoli pubblici e privati a livello nazionale, inteso a favorire l'insediamento e il ricambio generazionale nell'agricoltura, mentre la banca comunale delle terre ha natura decentrata, è gestita direttamente dai comuni e si concentra esclusivamente sul censimento e sulla valorizzazione dei terreni abbandonati e silenti presenti nei rispettivi territori, in base a un approccio territoriale funzionale alla pianificazione locale.

TITOLO II – Disposizioni in materia di politica agricola

CAPO I – Disposizioni in materia di ricerca e innovazione nell'agricoltura

Articolo 10 – *Ricambio generazionale del personale della ricerca*

L'articolo 10 interviene per far fronte all'esigenza di ricambio generazionale del personale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), allo scopo di garantire la continuità e l'efficacia della ricerca nel settore agricolo.

Lo scenario nazionale e internazionale in cui il CREA opererà nei prossimi anni si presenta particolarmente complesso. Da un lato, i cambiamenti climatici minacciano la produttività e la sostenibilità delle pratiche agricole tradizionali; dall'altro, la crescita esponenziale della popolazione rappresenta una sfida significativa. Questi fattori evidenziano l'urgenza di perseguire una maggiore efficienza produttiva accompagnata da un ridotto impatto ambientale. È quindi fondamentale adottare un nuovo paradigma, fondato sulla ricerca scientifica e sull'innovazione, che consenta di produrre di più con meno. Questo approccio mira a sviluppare un'agricoltura più intelligente e sostenibile, in grado di garantire la sicurezza alimentare e la salute del nostro Paese, dal punto di vista sia ambientale sia economico e sociale.

La ricerca scientifica riveste un ruolo cruciale nel cammino verso la sostenibilità. È essenziale per comprendere appieno l'entità e le cause della crisi ecologica attuale, fungendo da motore per l'innovazione tecnologica necessaria alla transizione verso un'economia « verde ». L'innovazione deve portare all'introduzione di tecnologie avanzate, all'adozione di pratiche sostenibili e all'elaborazione di strategie che ottimizzino l'uso delle risorse naturali lungo l'intera filiera agroalimentare.

Tra le strategie fondamentali e innovative sviluppate negli ultimi anni spiccano il miglioramento genetico delle colture e l'impiego dell'agromeccanica di precisione, dell'intelligenza artificiale, della sensoristica avanzata e della mecatronica.

La capacità del CREA di rispondere con prontezza alle nuove sfide poste dai nuovi scenari dipende, oltre che dalla capacità di visione della dirigenza che lo guida, anche dalla qualità dei modelli organizzativi adottati e, in particolare, dall'articolazione, dalla coerenza e dall'aggiornamento delle competenze dei lavoratori che vi operano.

A tal fine è necessario poter contare su un adeguato e indispensabile ricambio generazionale, necessario per garantire, mediante il trasferimento delle competenze e l'affiancamento nei progetti di ricerca in corso, la continuità della ricerca nel settore agricolo e l'efficacia della stessa grazie all'apporto innovativo assicurato da nuova e giovane forza lavoro.

Il CREA impiega attualmente 1.778 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il 42 per cento di tale numero è costituito da ricercatori/tecnologi, il 22 per cento da personale amministrativo, il 36 per cento da personale tecnico.

L'età media è elevata (54,3 anni) e hanno meno di 35 anni soltanto 37 dipendenti, nessuno dei quali è ricercatore o tecnologo. Questo scenario evidenzia un grave problema di ricambio generazionale, aggravato dalle 188 cessazioni dal servizio previste tra il 2025 e il 2027 per raggiunti limiti di età.

Nonostante le uscite, le nuove assunzioni previste per il 2025 sono molto limitate (solo 16 unità), a causa dell'aumento

dei costi del personale in servizio, legati ai rinnovi contrattuali, all'anzianità di carriera e ad altri fattori strutturali.

È necessario e urgente, dunque, poter disporre di nuove risorse economiche per garantire il ricambio generazionale e sostenere l'innovazione nell'agricoltura.

Il comma 1, dopo aver elencato le finalità dell'articolo in esame, autorizza l'ente ad assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, 37 ulteriori unità di personale così suddivise: 20 ricercatori e tecnologi di III livello; 3 funzionari di amministrazione di V livello; 6 collaboratori tecnici di VI livello; 4 collaboratori di amministrazione di VII livello; 4 operatori tecnici di VIII livello.

Il comma 2, sulla base della stima delle risorse necessarie, determinate in 2.123.214 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, indica la copertura mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 11 – *Digitalizzazione delle aziende agricole sperimentali del CREA e innovazione tecnologica delle aziende agricole degli istituti tecnici agrari*

L'articolo 11 dispone un intervento mirato a sostenere la realizzazione di un progetto, promosso dal CREA, avente ad oggetto il rinnovo infrastrutturale e l'ammodernamento delle aziende agricole sperimentali.

L'intervento è coerente con il documento di visione strategica presentato dal CREA per le annualità 2025-2034 e approvato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La finalità dell'intervento è quella di promuovere l'ammodernamento infrastrut-

turale, tecnologico e digitale delle aziende agricole sperimentali.

Le predette aziende sono distribuite su tutto il territorio nazionale e si occupano di vari settori dell'agricoltura, dall'orticoltura alla cerealicoltura, dalla viticoltura all'agrumicoltura. Tra le principali attività si segnalano le seguenti: studi su sistemi colturali estensivi mediterranei, su tecniche produttive alla base dell'agricoltura biologica, conservativa e di precisione; studi agronomici sul mandorlo, con particolare riguardo al germoplasma autoctono, per la conservazione della diversità genetica, caratterizzazione e sua valorizzazione; prove di rotazione in uso quinquennale (un anno di frumento, od orzo, e quattro di erba medica) eccetera.

L'intervento si basa sull'assunto che l'adozione di tecnologie avanzate, sia infrastrutturali sia digitali, permette di conseguire miglioramenti significativi dell'efficienza, efficacia, sostenibilità e competitività dell'intero settore agricolo di riferimento.

L'intervento ha un impatto diretto sulle attività di ricerca e sviluppo orientate al miglioramento genetico delle colture e all'integrazione di tecnologie avanzate, quali l'agromeccanica di precisione, l'intelligenza artificiale, la sensoristica di ultima generazione e la mecatronica.

Al fine di dare attuazione all'intervento, l'articolo in esame autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

Si prevede, inoltre, la concessione, per l'anno 2026, di un contributo per investimenti, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, a favore degli istituti tecnici agrari per interventi di rinnovo degli impianti e dei macchinari impiegati nelle aziende agricole annesse e destinati a finalità didattiche, al fine di potenziare la qualità dell'offerta formativa nel settore agricolo.

Agli oneri derivanti dall'articolo 11 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da

ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 12 – Potenziamento delle funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per l'utilizzo dei dati nell'agricoltura

L'articolo 12 reca disposizioni per il potenziamento delle funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Il potenziamento delle funzioni è una conseguenza del ruolo, sempre più qualificato e incisivo, che l'AGEA riveste per il settore agricolo anche in virtù degli strumenti tecnologici dei quali, in questi ultimi anni, la medesima si è dotata. Un esempio su tutti è costituito dalla carta dei suoli, una cartografia dettagliata e in aggiornamento quotidiano che monitora la situazione del suolo agricolo, uno strumento che per affidabilità e precisione può essere utilizzato anche in sede investigativa e processuale.

Il comma 1 apporta una modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, rubricato «Funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura», con l'aggiunta del comma 3-bis. Il nuovo comma conferisce all'AGEA il ruolo di soggetto titolare delle funzioni di promozione dell'innovazione tecnologica nell'agricoltura e nella pesca, anche attraverso l'elaborazione e la valorizzazione del patrimonio informativo di cui al Sistema informativo agricolo nazionale e al sistema dei controlli agroalimentari. Tale funzione relativa ai dati nell'agricoltura si concentra sulla digitalizzazione e sull'innovazione per modernizzare il settore, migliorare la sostenibilità e promuovere la competitività. Questa strategia concorda con gli obiettivi della politica agricola comune europea e con le iniziative dell'Unione europea, con particolare riferimento alla comunicazione della Commissione europea COM(2020) 66 definitivo, del 19 febbraio 2020. Essa, inoltre, mira a creare sinergie tra i vari soggetti attivi nel settore, sfruttando le potenzialità della bioeconomia circolare e sostenibile.

In coerenza con il potenziamento delle funzioni, si attribuisce all'AGEA la nuova denominazione di Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'innovazione e la tecnologia (AGEAIT) (comma 2).

Il comma 4 dispone che lo statuto dell'Agenzia sia adeguato alle disposizioni recate dall'articolo in esame con le procedure di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

CAPO II – Disposizioni in materia di produzioni viticole, olivicole e ovaiole

Articolo 13 – *Stabilimenti enologici che detengono alcol derivato dal processo di dealcolazione*

Il vino dealcolato è un vino tradizionale che, dopo essere stato prodotto con il metodo classico, viene sottoposto a un processo di rimozione dell'alcol. Il vino dealcolato o, per meglio dire, dealcolizzato ha un tasso di alcol non superiore a 0,5 per cento del volume, mentre il vino parzialmente dealcolizzato ha un tasso alcolico compreso tra 0,5 per cento e 9 per cento. I vini senza alcol stanno diventando sempre più richiesti. Il mercato è in rapida crescita e nei prossimi anni è previsto un aumento significativo delle vendite in questo settore. Si stima fino al 2033 un tasso di crescita annuo composto del 10 per cento, con un valore attuale di 2 miliardi di dollari statunitensi destinato a salire a 5,2 miliardi di dollari entro tale periodo (secondo la ricerca condotta dalla società Fact.MR). Nel 2023 il mercato dei vini frizzanti senza alcol ha registrato un aumento del 7 per cento rispetto al 2022, mentre i vini fermi hanno visto un aumento del 6 per cento.

Oltre alla tendenza di crescita, gli analisti osservano una tendenza alla comparsa di prodotti superiori nel mercato dei vini senza alcol, ai quali i consumatori attribuiscono maggior valore (e per i quali sono perciò disposti a spendere di più), in modo particolare se le caratteristiche quali il sapore, gli ingredienti di qualità e la confezione accattivante rispondono alle aspettative degli acquirenti. In tale quadro è necessario che l'assetto normativo relativo

alla produzione di vino, pensato sulla base di produzioni tradizionali, non penalizzi questo nuovo settore impedendo o complicando l'accesso a tali produzioni.

Le modifiche normative introdotte dal presente articolo vanno esattamente nella direzione di considerare le legittime esigenze produttive e organizzative di chi decide di produrre anche vino dealcolizzato pur senza abdicare alle altrettanto legittime esigenze di tutela delle produzioni e della loro qualità. In tale accezione va letta l'introduzione, nell'ambito dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, di un comma 1-bis che prevede la possibilità di detenere, negli stabilimenti enologici nonché nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, soluzioni idroalcoliche ottenute dal processo di dealcolazione parziale o totale del vino, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, in particolare in tema di comunicazione preventiva, nonché dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Si precisa inoltre che gli stabilimenti o locali devono garantire che la soluzione idroalcolica ottenuta dal processo di dealcolazione circoli in un circuito separato, chiuso e monitorato.

Per il principio di non contraddizione dell'ordinamento, la deroga non impedisce l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 73, comma 3, della legge n. 238 del 2016.

Articolo 14 – *Modifiche alla disciplina sulla denaturazione delle fecce di vino*

L'articolo 14 introduce modifiche alla disciplina della denaturazione delle fecce di vino contenuta nella legge n. 238 del 2016, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori vitivinicoli, eliminare disposizioni ridondanti o tecnicamente superate e armonizzare la gestione delle fecce con quella delle altre sostanze residue dalla vinificazione.

Le fecce del vino sono i sedimenti che si depositano sul fondo delle botti o di altri

recipienti dopo la fermentazione alcolica. Si tratta di un insieme di residui insolubili, tra cui lieviti esausti, frammenti di buccia e semi dell'uva, sostanze coloranti e altre impurità. Le fecce possono essere di due tipi: grossolane e fini. Le fecce grossolane si formano subito dopo la fermentazione e vengono generalmente separate dal vino tramite travasi. Le fecce fini, invece, si formano durante l'affinamento e contengono componenti che contribuiscono alla struttura e alla complessità aromatica del vino.

Le fecce di vino denaturate sono fecce di vino che sono state trattate con una sostanza per renderle inadatte al consumo umano, ma adatte per altri usi come la distillazione o l'uso agronomico. Questo processo è chiamato denaturazione e viene eseguito per impedire che le fecce vengano utilizzate impropriamente, ad esempio per essere rivendute come vino o utilizzate in prodotti alimentari.

In relazione all'articolo 13 della legge n. 238 del 2016, l'articolo in esame prevede la soppressione del secondo periodo del comma 1 [lettera a), numero 1)], il quale vieta la detenzione delle fecce non denaturate negli stabilimenti enologici a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento, limitando la flessibilità operativa nell'esercizio dell'attività. La sua eliminazione favorisce una gestione più efficiente e proporzionata delle fecce, in conformità alle reali pratiche enologiche e senza indebolire i controlli. Viene, inoltre, prevista [lettera a), numero 2)] l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 13, il quale impone l'obbligo di denaturazione preventiva con specifiche sostanze rivelatrici. Tale disposizione, oltre a non risultare tecnicamente necessaria in tutti i contesti produttivi, comporta costi e oneri senza comprovati benefici aggiuntivi in relazione alla tracciabilità dei materiali. L'abrogazione consente l'adozione di criteri più razionali e aggiornati.

L'articolo prevede, infine, modifiche consequenziali di mero coordinamento formale agli articoli 57, comma 3, 73, comma 7, e 76, comma 9, della medesima legge n. 238 del 2016.

Articolo 15 – *Disposizioni per la valorizzazione degli oli vergini di oliva*

L'articolo in esame persegue la finalità di valorizzare un prodotto di alta qualità, qual è l'olio vergine di oliva.

La filiera olivicolo-olearia ha un'importanza strategica per l'economia agricola italiana: conta oltre 800.000 aziende e rappresenta il 3 per cento del valore della produzione agricola nazionale. L'Italia è tra i primi produttori mondiali di olio extravergine di oliva, ma perde competitività a causa della concorrenza estera (Spagna, Tunisia, Grecia eccetera) e dei costi elevati.

In coerenza con il quadro normativo nazionale in materia di sanzioni per la violazione delle disposizioni relative all'etichettatura e alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (si veda il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231), si prevede che sulla confezione dei prodotti alimentari contenenti olio vergine di oliva debba indicarsi la quantità del prodotto impiegato in misura prevalente nella preparazione della miscela. Si prevede, inoltre, che debbano adottarsi modalità di esposizione che consentano al consumatore di distinguere i prodotti alimentari a prevalente contenuto di olio vergine di oliva dagli stessi oli vergini di oliva.

Le suddette disposizioni non vietano la vendita di miscele, ma ne regolano la trasparenza, bilanciando la libertà di mercato e la tutela della qualità.

La finalità è duplice: sostenere la filiera olivicolo-olearia, distinguendo tra prodotti di maggiore qualità e prodotti di minor pregio; tutelare il consumatore, assicurando maggiore trasparenza sulla composizione delle miscele alimentari contenenti olio ed evitando pratiche ingannevoli, specialmente nella grande distribuzione organizzata, dove la presentazione grafica può indurre in errore.

Articolo 16 – *Disposizioni in materia di stampigliatura delle uova*

La stampigliatura delle uova è una procedura che prevede l'applicazione di un codice sul guscio dell'uovo, allo scopo di

fornire informazioni sull'origine e sul metodo di allevamento delle galline.

Il codice, obbligatorio per legge, permette ai consumatori di conoscere dettagli importanti, come il tipo di allevamento (biologico, all'aperto, a terra o in gabbia eccetera), il Paese di origine e lo specifico allevamento di provenienza.

In particolare, il primo numero identifica il metodo di allevamento delle galline; le due lettere successive indicano il paese di origine; i successivi numeri identificano il comune e la provincia di produzione; le ultime cifre o lettere indicano l'allevamento specifico da cui provengono le uova.

In sintesi, la stampigliatura delle uova è uno strumento atto a garantire la trasparenza e la tracciabilità del prodotto, promuovendo una maggiore consapevolezza del consumatore.

L'articolo in esame, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione, del 17 agosto 2023, dispone che a partire dal 1° dicembre 2025 la stampigliatura delle uova deve essere effettuata nel luogo di produzione o nel primo centro di imballaggio ove le uova sono consegnate. È prevista altresì l'esenzione dall'obbligo della stampigliatura delle uova prodotte in allevamenti con capienza fino a 50 galline ovaiole. È infine soppressa l'esenzione dalla stampigliatura prevista dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 2010, relativa alle uova provenienti da Stati membri dell'Unione europea e da Stati non appartenenti all'Unione europea consegnate direttamente dal sito di produzione all'industria alimentare nazionale.

CAPO III – Disposizioni di semplificazione

Articolo 17 – Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino

L'articolo 17 apporta una serie di modifiche alla legge n. 238 del 2016, con l'o-

biiettivo di aggiornare e perfezionare il quadro normativo nazionale in materia vitivinicola attraverso interventi di tipo definitorio, tecnico e sistematico, riguardanti in particolare la gestione dello schedario viticolo e l'adeguamento terminologico alla normativa europea vigente.

Le modifiche introdotte si concentrano sui seguenti articoli della legge n. 238 del 2016.

In relazione all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), si provvede all'aggiornamento del riferimento normativo europeo, sostituendo il regolamento (CE) n. 436/2009 con il più recente regolamento delegato (UE) 2018/273. Contestualmente, si elimina il riferimento al sistema di identificazione geografica (GIS), in quanto superato dalla successiva introduzione del sistema unico di identificazione delle parcelle agricole (SIPA).

In merito all'articolo 8 (schedario viticolo), l'articolo in esame uniforma la terminologia tecnica, sostituendo l'espressione « unità vitata » con « parcella viticola »; integra lo schedario viticolo con il SIPA, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale più recente (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120); abroga norme superate, migliora la precisione lessicale e aggiorna i termini come « DOCG, DOC e IGT » sostituendovi le dizioni « DO e IG », coerenti con il lessico della normativa dell'Unione europea (soltanto per le finalità connesse allo schedario viticolo, non viene modificata la disciplina circa l'etichettatura); infine, anticipa i termini di notifica (dal 31 al 15 luglio di ogni anno) nel caso di eventuali modifiche allo schedario viticolo effettuate dall'amministrazione e non espressamente richieste dal produttore, per migliorare l'efficienza amministrativa.

Inoltre, in relazione all'articolo 69, comma 6, si prevede che possano essere iscritte nello schedario viticolo le superfici già impiantate alla data del 31 dicembre 2025 (anziché alla data di entrata in vigore della legge, ossia alla data del 12 gennaio 2017). Viene, infine, aggiunto il nuovo comma 6-bis, che impone l'obbligo di ag-

giornamento dei dati entro dodici mesi dall'accertamento della discordanza, prevedendo, in caso di inadempimento, la sospensione dell'operatività del fascicolo aziendale ai fini amministrativi.

Le disposizioni di cui al comma 1 non riguardano le denominazioni utilizzabili nelle etichette dei prodotti vitivinicoli.

Articolo 18 – Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazione della responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli

L'articolo 18 introduce il comma 1-*bis* dell'articolo 122-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al fine di precisare l'ambito applicativo della deroga all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. In particolare, si prevede che la deroga di cui al comma 1 dell'articolo 122-*bis* si applichi anche alle macchine agricole, come definite all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che risultino non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, a condizione che operino esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agricole o spazi a uso interno non accessibili da parte del pubblico e siano comunque coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi diversa da quella obbligatoria prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private. Inoltre, si esclude l'operatività del Fondo di garanzia per le vittime della strada (di cui all'articolo 283 del medesimo codice) in relazione ai sinistri occorsi nelle predette aree, purché la responsabilità civile verso i terzi sia coperta da un'assicurazione volontaria o da polizze stipulate in forza di disposizioni speciali.

L'intervento legislativo si rende necessario al fine di introdurre una disciplina più coerente con l'effettiva natura e funzione delle macchine agricole che, in determinati casi, non presentano un'effettiva potenzialità di utilizzo su strada pubblica e sono

destinate a un impiego esclusivamente interno e circoscritto.

La norma si colloca nell'ambito del bilanciamento tra la tutela dei terzi danneggiati e l'esigenza di evitare oneri assicurativi sproporzionati a carico dei soggetti operanti in ambito agricolo per veicoli che non vengono utilizzati nel traffico veicolare pubblico. Il legislatore introduce dunque una distinzione tra uso pubblico e uso interno, riconoscendo l'adequatezza di una copertura assicurativa volontaria, diversa da quella obbligatoria per la circolazione.

La disposizione è altresì coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di ambito applicativo dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione dei veicoli, tenendo conto dell'effettivo utilizzo del mezzo e della necessità di garantire copertura assicurativa, anche se in forma non obbligatoria, per i danni arrecati a terzi.

Articolo 19 – Semplificazione dei procedimenti amministrativi istruiti dai Centri autorizzati di assistenza agricola

L'articolo 19, come si evince dalla rubrica, reca disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi avviati su istanza presentata dalle imprese agricole alla pubblica amministrazione, per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).

I CAA sono soggetti di diritto privato, costituiti in forma societaria, che fungono da intermediari tra le imprese agricole e la pubblica amministrazione. In particolare, essi prestano alle suddette imprese un'attività di assistenza e svolgono i compiti previsti dalla legge o agli stessi delegati dagli organismi pagatori, dalle regioni e da altri enti pubblici, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze professionali riservate agli iscritti a specifici albi, collegi o ordini.

Le disposizioni in esame intervengono sull'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In particolare, il vigente articolo 14, comma 6, stabilisce che i CAA verificano la completezza documentale delle

istanze presentate dalle imprese agricole, nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza di enti pubblici (si veda l'articolo 2, comma 8, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 febbraio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2024).

Le disposizioni in esame introducono nell'articolo 14 ulteriori quattro commi, connessi nei contenuti al comma 6 e recanti le seguenti previsioni.

Con riferimento alle fattispecie aventi a oggetto istanze finalizzate all'adozione di provvedimenti amministrativi non discrezionali, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste oppure degli enti dallo stesso vigilati, si stabilisce che, in caso di esito positivo dell'istruttoria, i CAA rilasciano all'impresa istante un'attestazione recante gli esiti dell'istruttoria e avente valore sostitutivo del provvedimento fintantoché non sia concluso il relativo *iter*.

Si prevede che le relative modalità attuative siano definite mediante l'adozione di linee guida e che con le medesime possano altresì individuarsi ulteriori provvedimenti, anche di competenza degli enti territoriali, per i quali i CAA possano ricevere istanze di parte e rilasciare un'attestazione

sostitutiva in caso di esito positivo dell'istruttoria.

Si prevede, inoltre, ferma restando la responsabilità penale, l'irrogazione di una sanzione amministrativa a carico del CAA nelle fattispecie in cui il relativo operatore abbia, dolosamente o colposamente, rilasciato un'attestazione sostitutiva non conforme agli esiti dell'istruttoria o comunque in violazione delle leggi o dei regolamenti che disciplinano la materia. In particolare, nelle suddette fattispecie, l'attività del CAA è sospesa per il periodo minimo di un anno, ridotto a quattro mesi qualora l'illecito sia commesso per colpa lieve. In caso di reiterazione, l'attività del CAA è definitivamente interdetta. Trattasi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva o «da posizione», che trova la sua *ratio* nell'attribuzione ai CAA di funzioni di natura amministrativa e di pubblico interesse. Per le attività di accertamento degli illeciti e di irrogazione delle sanzioni sono competenti le regioni.

Articolo 20 – *Disposizioni finanziarie*

L'articolo 20 reca la clausola di invarianza finanziaria relativamente alle disposizioni della legge, a esclusione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 e 11.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Preliminarmente si rappresenta che il presente Disegno di legge costituisce collegato alla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027)

TITOLO I

Disposizioni in materia di produzione agricola

CAPO I

Interventi per la sovranità alimentare

Articolo 1

(Rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare e interventi per la sovranità alimentare)

L'articolo 1 reca disposizioni volte a rafforzare le politiche a sostegno del settore agricolo, prevedendo il rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare (di parte corrente) e una nuova autorizzazione di spesa destinata a investimenti strutturali.

Il comma 1 prevede l'incremento di 30 milioni di euro nel 2026 e di 40 milioni di euro nel 2027 del Fondo per la sovranità alimentare istituito dall'articolo 1, comma 424 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. La dotazione del fondo risulta pari a 33.750.000 nel 2026; il rifinanziamento si rende necessario alla luce del *trend* crescente delle richieste pervenute nelle campagne precedenti, che hanno sistematicamente superato le risorse disponibili. L'incremento previsto per il 2026 è in linea con le richieste pervenute nelle due precedenti edizioni che sono state ampiamente superiori a quanto previsto e hanno comportato una rideterminazione del contributo per ettaro coltivato. Questo fenomeno evidenzia il forte fabbisogno delle imprese agricole di sostegno per far fronte a costi operativi e a difficoltà contingenti, acuite da eventi climatici estremi, dalla volatilità dei mercati internazionali e dall'aumento dei prezzi delle materie prime. Inoltre, il rifinanziamento anche per il 2027 contribuisce a garantire la continuità della produzione agroalimentare nazionale, a salvaguardare le produzioni tipiche e di qualità, e a sostenere la sicurezza alimentare del Paese.

Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede quanto a 20 milioni di euro per il 2026 e 30 milioni di euro per il 2027 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma <<Fondi di riserva e speciali>> della missione <<Fondi da ripartire>> dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante utilizzo delle rimanenti disponibilità del fondo di riassicurazione istituito ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali risorse verranno versate all'entrata del bilancio dello Stato e resteranno acquisite all'erario.

Il comma 3 aggiunge dopo il comma 424 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ulteriori 3 commi:

- a) Il comma 424-bis autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2026, 100 milioni di euro per il 2027 e 150 milioni di euro per il 2028 destinate a finanziare le spese per investimenti tra cui quelle necessarie per garantire un approvvigionamento sufficiente e diversificato dei prodotti agricoli, a rafforzare le filiere produttive locali anche per evitare fenomeni di spopolamento delle aree interne e a favorire la realizzazione di strutture e tecnologie necessarie per la produzione, lo svezzamento e l'allevamento di vitelli autoctoni.
- b) Il comma 424-ter prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, previa intesa in



sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i criteri e le modalità di finanziamento degli investimenti previsti dal comma 424-bis.

- c) Il comma 424-quater stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 424-bis, pari a 50 milioni di euro per il 2026, 100 milioni di euro per il 2027 e 150 milioni di euro per il 2028 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027 – di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. All'uopo, si precisa che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione- periodo di programmazione 2021-2027 utilizzate a copertura degli oneri discendenti dal comma 424-bis sono ulteriori e diverse da quelle imputate programmaticamente al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con la delibera del CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024 e ad esse non si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il rispetto del vincolo di destinazione dell'80 per cento delle risorse nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord di cui al primo periodo del medesimo comma 178, alinea. Si precisa, inoltre, che le misure in oggetto sono coerenti con la natura di conto capitale delle risorse FSC.

Articolo 2

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i contratti della filiera del frumento)

L'articolo 2 prevede per l'anno 2026, la concessione di un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro, volto a rafforzare l'integrazione tra le imprese agricole frumentiere e le industrie agroalimentari che operano la trasformazione dei prodotti agricoli. Il beneficio è rivolto alle imprese del settore agroalimentare che operano la trasformazione dei prodotti agricoli e che, a partire dal 2026, abbiano sottoscritto nuovi contratti di filiera con imprese attive nella produzione di frumento di origine italiana. L'agevolazione di cui alla norma in esame non riguarda direttamente l'imprenditore agricolo, in quanto interessa la fase della trasformazione, successiva alla produzione.

La sottoscrizione del contratto di filiera costituisce una condizione necessaria per l'accesso al contributo fiscale. Tuttavia, si evidenzia che la durata del contratto di filiera e l'ambito temporale di applicazione dell'incentivo sono due aspetti distinti: il primo attiene all'impegno contrattuale tra le parti, mentre il secondo delimita il periodo per il quale è riconosciuto il beneficio fiscale. In questo senso, il credito d'imposta è funzionale a incentivare la formalizzazione di nuovi contratti di filiera, strumento fondamentale per favorire relazioni stabili e strutturate tra produzione primaria e trasformazione industriale, con ricadute positive sull'intera filiera del frumento.

L'incentivo si configura come credito d'imposta parametrato al valore degli investimenti effettuati dal 1° febbraio 2026 fino al 15 novembre 2026 per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, nonché per le connesse attività di ricerca, secondo le seguenti aliquote:

- 1) 20% del valore complessivo dell'investimento agevolato per contratti di durata triennale;
- 2) 30% per contratti fino a quattro anni;
- 3) 40% per contratti fino a cinque anni.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (*ex art. 17, D.Lgs. n. 241 del 1997*), senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tenuto conto della natura delle spese e dell'ammontare del credito in esame, si ritiene che la compensazione possa aver luogo nel corso del 2026.



Con il decreto interministeriale previsto al comma 5, saranno stabilite le modalità per l'applicazione del credito d'imposta, inclusi i requisiti specifici per la qualificazione dei contratti di filiera ammissibili, le tipologie di investimenti agevolabili per quanto non previsto dal comma 3, la documentazione necessaria per attestare le spese sostenute, le procedure per le richieste e l'ottenimento del beneficio, con particolare riguardo alle modalità per garantire il rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 di cui al comma 7, le modalità di controllo e revoca, ed eventuali limiti massimi di spesa ammissibili per ciascun beneficiario, fermo restando che il comma 6 specifica, in linea preliminare, che il credito fruibile da ciascun beneficiario potrà essere proporzionalmente ridotto sulla base di una percentuale ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa e l'ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti, cosicché l'ammontare massimo del credito d'imposta risulterà pari all'importo del credito di imposta richiesto dal beneficiario moltiplicato per la suddetta percentuale.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta saranno trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 denominata Agenzia entrate-fondi bilancio.

Articolo 3

(Produzione della carne bovina e valorizzazione dei contratti di filiera – Linea vacca-vitello)

L'articolo 3, rubricato "Linea vacca-vitello", reca disposizioni contenente contributi per investimenti volti a sostenere la produzione di carne bovina da allevamenti situati sul territorio nazionale, al fine di implementare gli esemplari di bovini con orientamento alla carne o alla duplice attitudine carne-latte, nonché di accrescere il numero di allevamenti di nutrici linea vacca-vitello 100 per cento made in Italy, nell'ottica di porre rimedio alla forte carenza di carne bovina autoctona sul territorio nazionale.

La misura prevede una spesa pari a 50 milioni di euro per il 2026, 50 milioni di euro per il 2027 e 200 milioni di euro per il 2028, alla quale si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027- di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le misure in oggetto, in quanto contributi per investimenti, sono coerenti con la natura di conto capitale delle risorse FSC. Ai fini del riconoscimento del contributo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 178 della sopracitata legge. All'uopo, si precisa che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione- periodo di programmazione 2021-2027 utilizzate a copertura degli oneri discendenti dalla disposizione sono ulteriori e diverse da quelle imputate programmaticamente al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con la delibera del CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024 e ad esse non si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il rispetto del vincolo di destinazione dell'80 per cento delle risorse nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord di cui al primo periodo del medesimo comma 178, alinea.

Considerando che in Italia sono attualmente in attività circa 380.000 vacche nutrici e che i contributi previsti possano portare ad un incremento dei capi di 100.000 per il 2026, di 100.000 per il 2027 e di 400.000 per il 2028, si può stimare nel triennio non solo un arricchimento della popolazione bovina di circa 600.000 capi, che porterebbe a una significativa riduzione della dipendenza verso l'estero, ma anche a una accresciuta popolazione di vacche nutrici funzionali ad un progressivo e continuo accrescimento della produzione di capi orientati alla carne.



La scelta di distribuire le risorse concentrando una porzione maggiore per il 2028 risponde ad una logica di organizzazione delle aziende. Si ritiene opportuno, infatti, consentire un graduale adeguamento delle strutture che devono rispondere anche in termini di specifiche attrezzature (quali per esempio allattatori di vitelli) alle diverse esigenze produttive e di allevamento.

Si riporta di seguito una tabella rappresentativa di una ipotesi di riparto delle risorse tra i vari soggetti che intervengono nella filiera:

ANNO	TIPOLOGIA	DOTAZIONE TOTALE - €	DOTAZIONE RIPARTO - €	INCREMENTO CAPI
2026	VACCHE NUTRICI	50.000.000,00	20.000.000,00	100.000
2026	ALLEVATORE		5.000.000,00	
2026	SVEZZATORE		15.000.000,00	
2026	INGRASSATORE		10.000.000,00	
ANNO	TIPOLOGIA	DOTAZIONE TOTALE - €	DOTAZIONE RIPARTO - €	INCREMENTO CAPI
2027	VACCHE NUTRICI	50.000.000,00	20.000.000,00	100.000
2027	ALLEVATORE		5.000.000,00	
2027	SVEZZATORE		15.000.000,00	
2027	INGRASSATORE		10.000.000,00	
ANNO	TIPOLOGIA	DOTAZIONE TOTALE - €	DOTAZIONE RIPARTO - €	INCREMENTO CAPI
2028	VACCHE NUTRICI	200.000.000,00	80.000.000,00	400.000
2028	ALLEVATORE		20.000.000,00	
2028	SVEZZATORE		60.000.000,00	
2028	INGRASSATORE		40.000.000,00	

Articolo 4

(Incentivazione all'imprenditoria giovanile e femminile)

La disposizione in esame prevede l'autorizzazione di una spesa pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per un totale triennale di 150 milioni di euro, da destinare alle misure agevolative previste dal Titolo I, Capo III, del D.lgs. 185 del 2000, in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.

La quantificazione dello stanziamento si basa su dati istruttori forniti da ISMEA, secondo cui:

- sono attualmente in fase di istruttoria circa 220 istanze di accesso agli incentivi per un fabbisogno complessivo stimato di 172 milioni di euro, a fronte di un esborso medio per progetto pari a circa 700.000 – 1.000.000 euro, comprensivo dei costi di gestione.
- le risorse ordinarie attualmente disponibili – circa 7,8 milioni annui (lordi) – consentono di finanziare non più di 10 imprese l'anno, rendendo lo strumento largamente insufficiente rispetto alla domanda effettiva.

Tenuto conto di tali elementi, uno stanziamento annuo di 50 milioni di euro ripartiti al 65 per cento per la concessione di mutui a tasso agevolato e 35 per cento per la concessione di contributi a fondo perduto risulterebbe congruo per:

- sostenere mediamente 50 imprese all'anno;
- attivare un Bando ISMEA per ciascun anno del triennio 2026-2028;



- c) garantire un effetto leva significativo e una gestione efficiente dell'intervento, riducendo i costi unitari e valorizzando le competenze istruttorie già presenti.

Gli oneri derivanti dalla misura sono posti a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – programmazione 2021-2027, istituito dall'art. 1, comma 177, della legge n. 178/2020, con una dotazione complessiva iniziale di 50 miliardi di euro. Le misure in oggetto sono coerenti con la natura di conto capitale delle risorse FSC. Ai fini del riconoscimento del beneficio non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. All'uopo, si precisa che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione- periodo di programmazione 2021-2027 utilizzate a copertura degli oneri discendenti dalla disposizione sono ulteriori da quelle imputate programmaticamente al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con la delibera del CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024 e ad esse non si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il rispetto del vincolo di destinazione dell'80 per cento delle risorse nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord di cui al primo periodo del medesimo comma 178, alinea.

CAPO II

Interventi diretti a fronteggiare le emergenze in agricoltura

Articolo 5

La norma autorizza una spesa complessiva di 300 milioni di euro per il triennio 2026-2028, così ripartita: 50 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro per l'anno 2028. Tali risorse sono finalizzate all'attuazione di un Piano che includa misure di investimento per il reimpianto di oliveti tramite cultivar resistenti e le riconversioni colturali verso specie alternative.

L'intervento si inserisce in continuità e ampliamento rispetto al precedente Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia (D.M. 6 marzo 2020, n. 2484), diretto al "Reimpianto e riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti", con il quale sono state messe a disposizione nel tempo risorse finanziarie per un totale di 149 milioni di euro, così ripartiti:

- a) 80 milioni di euro derivanti dal "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia" di cui al decreto interministeriale n. 2484 del 6 marzo 2020;
- b) 30 milioni di euro derivanti dal Piano di sviluppo e Coesione- Agricoltura (PSC- Agricoltura stanziati nell'ambito della programmazione FSC 2014-2020 (Fondo di sviluppo Coesione);
- c) 9 milioni di euro derivanti dal Fondo per la competitività del comparto cerealicolo (di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160), esteso al settore olivicolo, che ha destinato tali risorse al reimpianto di piante tolleranti o resistenti nella zona infetta della Regione Puglia;
- d) 30 milioni di euro di cui all'articolo 3, comma 8-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 (con DM del 11 febbraio 2025 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del sostegno).

Tali risorse, tuttavia, non sono state sufficienti a far fronte alle domande di sostegno pervenute.

Per quanto riguarda la misura "Reimpianto e riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti" per la quale il "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia" prevede uno stanziamento di 80 milioni di euro, sono state presentate, ad oggi, 8.133 domande, con le quali è stato richiesto l'espianto di 3.829.991 alberi insistenti su 31.900 ettari di terreno, per un fabbisogno finanziario di 222.082.606,00 di euro. Allo stato attuale, dunque, è stato possibile soddisfare circa il 35% delle richieste, ovvero quelle di 2.335 beneficiari, funzionali ad espiantare 1.406.510 piante insistenti su 11.602,15 ettari di superficie.



Alla stessa stregua, la dotazione di 30 milioni di euro derivante dal PSC Agricoltura (fondi FSC) ha visto la presentazione di circa 2.000 domande di sostegno. Tuttavia, le risorse disponibili permettono di soddisfarne solo 1.095, cioè poco più del 50%.

Tenuto conto di un costo medio di intervento per azienda agricola compreso tra 20.000 e 30.000 euro, considerata la necessità di estendere le misure ad altre regioni oltre la Puglia, nonché l'opportunità di prevedere riconversioni colturali diversificate in base alle caratteristiche agro-climatiche dei territori, emerge che lo stanziamento triennale di 300 milioni di euro è da ritenersi congruo per:

- assicurare la copertura delle domande inevase già presentate;
- estendere il beneficio alle aree nuove colpite da fitopatie;
- e finanziare interventi sistemici e pluriennali, volti al rilancio dell'intero comparto olivicolo in chiave resiliente e sostenibile.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della norma in esame, pari a 50 milioni di euro per il 2026, 50 milioni di euro per il 2027 e 200 milioni di euro per il 2028 (complessivamente pari a 300 milioni di euro nel triennio 2026-2028), sono interamente coperti a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – programmazione 2021-2027, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ai fini del riconoscimento del contributo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. All'uopo, si precisa che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione- periodo di programmazione 2021-2027 utilizzate a copertura degli oneri discendenti dalla disposizione sono ulteriori da quelle imputate programmaticamente al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con la delibera del CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024 e ad esse non si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il rispetto del vincolo di destinazione dell'80 per cento delle risorse nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord di cui al primo periodo del medesimo comma 178, alinea. Le misure di investimento oggetto della norma in esame sono coerenti con la natura di conto capitale delle risorse FSC.

Articolo 6

(Misure di sostegno creditizio per le imprese colpite da epizootie)

L'articolo introduce una misura di sostegno a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nel corso dell'anno 2025, abbiano subito danni economici significativi a causa di epizootie, in particolare, che abbiano subito una riduzione del volume d'affari, della produzione o delle quantità conferite, secondo le soglie definite dalle disposizioni di cui al medesimo articolo.

In particolare, si prevede la sospensione temporanea per dodici mesi della quota capitale dei ratei dei mutui e dei finanziamenti rateali in scadenza nel 2026, senza cancellazione del debito e senza accollo a carico dello Stato. La sospensione implica il differimento della scadenza finale del finanziamento le cui rate sono state rinviate. La quota interessi verrà, invece, liquidata nelle date previste dal piano di ammortamento originario, cosicché le rate future non subiranno variazioni in termini di importo. Il suddetto differimento non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico del debitore o dello Stato.

La misura è limitata nel tempo, non comporta erogazione diretta di risorse pubbliche, né prevede la costituzione di fondi o garanzie aggiuntive a carico del bilancio dello Stato. Il piano di rimborso sarà rimodulato senza oneri aggiuntivi per le parti, estendendo semplicemente la durata del piano per un periodo pari alla sospensione. Le eventuali garanzie pubbliche già in essere (es. quelle del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 o quelle ISMEA) sono automaticamente prorogate senza necessità di ulteriori formalità né incrementi del rischio per la finanza pubblica, trattandosi di un mero differimento temporale. In particolare, si rappresenta che, per le garanzie rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come pure per quelle garanzie rilasciate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la disposizione introdotta non comporta nuovi oneri, perché gli accantonamenti prudenziali sono effettuati al momento dell'ammissione del beneficiario alla misura e l'impegno di bilancio assunto in



sede di rilascio della garanzia non cambia in ragione del differimento di un anno della durata del finanziamento.

Quanto al mancato incremento del premio sulla garanzia, per l'ulteriore periodo di tempo per il quale è concessa al mutuatario la sospensione dei pagamenti, si consideri che generalmente il premio è commisurato nel quantum al rischio cui è esposto il garante, tenuto conto della durata del finanziamento e del profilo del beneficiario; per giunta, il premio può essere versato in unica soluzione (*upfront*) oppure rateizzato. Se il premio è già stato incassato in modalità *upfront* (come è prassi nella concessione da parte di ISMEA di garanzie alle PMI agricole) non sussistono oneri aggiuntivi; se il premio è stato rateizzato, deve considerarsi che nelle fattispecie di cui all'articolo viene in rilievo una dilazione di soli dodici mesi, che interessa unicamente la parte capitale della somma mutuata, a favore di imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate. Tutti elementi che riducono al minimo il rischio e che non potrebbero giustificare, neppure in una libera contrattazione, l'aumento dei premi.

In ogni caso, l'ISMEA ha riferito che "l'incremento di rischio connesso all'allungamento di un anno delle operazioni garantite da ISMEA sarà compensato dalle commissioni integrative pagate nell'ambito di un aiuto in *de minimis*, mediante il prelievo da un fondo appositamente costituito presso ISMEA. Per tale ragione non sono previsti oneri aggiuntivi a carico dello Stato."

Infine, si segnala che nei casi di difficoltà la moratoria delle scadenze del finanziamento può favorire il rientro delle rate, evitando o riducendo il ricorso all'escussione della garanzia del Fondo.

Inoltre, si limita l'accesso al beneficio alle imprese non classificate come esposizioni deteriorate, riducendo il rischio di moral hazard e di potenziale aggravio per le garanzie pubbliche. Inoltre, l'autocertificazione prevista in ingresso limita gli adempimenti amministrativi e non comporta costi aggiuntivi per l'amministrazione.

Il comma 3 richiama l'applicazione dei limiti stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato in regime *de minimis* (Reg. UE n. 1408/2013, n. 2023/2831 e n. 717/2014 e ss.mm.), assicurando che l'intervento non superi i massimali previsti e non richieda notifiche, evitando oneri per la finanza pubblica anche in sede comunitaria.

Alla luce di quanto esposto, la disposizione in esame introduce una misura di natura meramente creditizia e dilatoria, senza implicazioni finanziarie per il bilancio dello Stato.

La sospensione temporanea dei pagamenti, unita alla proroga automatica delle garanzie esistenti, avviene senza la necessità di coperture finanziarie e nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.

D'altra parte, tale misura, consentendo alle imprese che abbiano subito danni economici significativi a causa di epizootie, di poter usufruire di un periodo di tempo più ampio per ripagare il prestito, è destinata a scongiurare proprio situazioni di definitivo inadempimento dell'impresa, con conseguente escussione della garanzia pubblica.

Articolo 7

(Interventi in favore del settore suinicolo colpito da peste suina africana – PSA)

Al fine di sostenere il settore suinicolo colpito dalla diffusione della peste suina africana, l'articolo in esame apporta modifiche all'articolo 26, rubricato «Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo e vitivinicolo», del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, introducendo due commi e alcune modifiche di coordinamento.

Il comma 1, lettera a), cpv. 3-bis, prevede la concessione di un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 in favore delle aziende del settore della macellazione per il congelamento e lo stoccaggio, per un periodo minimo di quindici giorni, di suini provenienti da zone di restrizione. Stabilisce, inoltre, che le relative modalità e criteri di concessione dell'aiuto saranno determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il comma 1, lettera a), cpv. 3-ter, prevede che gli oneri di cui al comma 3-bis siano coperti mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente



iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che reca le necessarie disponibilità.

CAPO III

Interventi di ricambio generazionale e per l'accesso al capitale fondiario

Articolo 8

(Modifiche alla legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di

semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare)

L'articolo 8, mediante l'inserimento dell'articolo 16-bis nella legge 28 luglio 2016, n. 154, prevede che ISMEA possa stipulare contratti di comodato d'uso gratuito per la conduzione dei terreni agricoli di sua proprietà con persone che abbiano un'età superiore a diciotto anni e inferiore a quarantuno anni compiuti. Trattasi di uno strumento di accesso a terreni coltivabili che si affianca alla previsione di cui all'articolo 13, comma 4-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, che regola la vendita dei terreni di ISMEA.

Il meccanismo di accesso ai terreni di ISMEA è, per i profili organizzativi, analogo alla Banca delle terre agricole ISMEA di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, di talché il nuovo strumento è attuabile senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per le medesime ragioni, le procedure di selezione del comodatario non determinano oneri di finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che l'articolo 16-bis, comma 2, consente l'impiego degli strumenti informatici di cui all'articolo 16 della medesima legge.

La disposizione contenuta al comma 7 dell'articolo 16-bis, circa la possibilità di vendita dei terreni oggetto di comodato d'uso è capace di generare effetti positivi sul bilancio di ISMEA, che tuttavia potranno essere valutati solamente ex post.

Le funzioni svolte da ISMEA nell'ambito della procedura di assegnazione dei terreni agricoli, di verifica dell'attuazione del piano aziendale e di adempimento del contratto di comodato sono coerenti con quelle già svolte dall'Istituto, anche ai sensi dell'articolo 16 legge 28 luglio 2016, n. 154 e dell'articolo 13, comma 4-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. Pertanto, possono essere svolte dall'Istituto con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, così come, per i terreni assegnati in comodato, le funzioni legate alla procedura di rilascio e recupero del possesso già prevista dall'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 per i terreni oggetto di vendita rateale con riservato dominio di cui al comma 4-quater del medesimo.

Pertanto, dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di recupero di terreni abbandonati e silenti)

L'articolo 9 prevede il recupero di terreni abbandonati e inutilizzati, con l'obiettivo di incrementare la produzione agricola nazionale, di rafforzare le filiere agroalimentari locali e di preservare le aree interne da fenomeni di spopolamento e dal dissesto idrogeologico, nonché allo scopo di favorire l'occupazione giovanile.

La procedura, compiuta ad opera dei comuni, si articola nel censimento dei terreni di proprietà privata presenti nei rispettivi territori comunali che risultino abbandonati o silenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere g) e h) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, finalizzato alla elaborazione di un inventario completo e aggiornato denominato «banca comunale delle terre», predisposto secondo le indicazioni fornite con il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di cui all'articolo 30, comma 2, della Legge 12 settembre 2025, n. 131, e ai fini del successivo



atto di affidamento agli imprenditori agricoli interessati alla estensione territoriale delle propria azienda agricola che ne facciano richiesta.

Le disposizioni contenute nel presente articolo rivestono carattere riorganizzativo e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di attività già svolte dagli enti interessati a legislazione vigente.

TITOLO II

Disposizioni in materia di politica agricola

CAPO I

Disposizioni in materia di ricerca e innovazione in agricoltura

Articolo 10

(Ricambio generazionale del personale della ricerca)

L'articolo 10 interviene per far fronte all'esigenza di ricambio generazionale del personale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), autorizzando il CREA ad assumere, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, 37 unità di personale così suddivise: n. 20 nel profilo di ricercatore/tecnologo di III livello e n. 17 unità di personale tecnico-amministrativo (di cui n. 10 profili tecnici e n. 7 profili amministrativi).

Attualmente al CREA lavorano 1778 unità di personale assunte a tempo indeterminato, di cui 746 (42%) sono ricercatori e tecnologi, 400 (22%) appartengono all'area amministrativa e 632 (36%) all'area tecnica. L'età media del personale è di 54,3 anni; solo 37 unità di personale hanno un'età inferiore ai 35 anni, di cui il 70% appartenenti all'area tecnica (collaboratori e operatori tecnici) e il restante 30% all'area amministrativa. Tra il personale inquadrato con profilo di ricercatore/tecnologo non è presente alcuna unità di personale con età inferiore ai 35 anni e l'età media è di 54,6 anni. A fronte delle cessazioni previste, il CREA, per l'anno 2025, è riuscito a programmare, in base alle risorse economiche disponibili, solo l'assunzione di 6 unità di personale diplomato con competenze amministrative e di 10 unità di personale diplomato appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge 68/99 (assunzioni obbligatorie) con competenze tecnico-amministrative.

Pertanto, al fine di garantire un adeguato ricambio generazionale, sia della componente scientifica che di quella di supporto tecnico amministrativo, il CREA deve poter contare su nuove risorse con finalità assunzionali.

La tabella seguente contiene i dati retributivi utilizzati ai fini della quantificazione, tenendo conto dei dati della rilevazione Conto Annuale per il trattamento accessorio e degli oneri connessi al rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali per i quali risultano già definite le risorse finanziarie.



ENTIDI RICERCA CCNL - 19.1.2024 e CCNL 7.8.2024 Decorrenza 1.1.2021 Livello iniziale	Stipendio tabellare 1.1.2021	13 ^A	Totale Trattamento Fondamentale	Totale Trattamento Fondamentale LORDO Amm.	Totale Trattamento Accessorio	Totale Trattamento Accessorio LORDO Amm.	COSTO UNITARIO	Incremento CCNL 2022-2024 (5,78%)	Incremento CCNL 2025- 2027 (5,40%) LB 2025	COSTO UNITARIO CCNL 2025- 2027	Unità da assumere	Costo Totale
III - Ricercatore 1 fascia	31.540	2.628	34.168	47.281	3.105	4.120	51.402	2.971	2.936	57.309	10	573.089,90
III - Tecnologo 1 fascia	31.540	2.628	34.168	47.281	2.768	3.673	50.955	2.945	2.911	56.810	10	568.103,98
V - Funzionario amm.	25.299	2.108	27.407	37.926	14.759	19.585	57.511	3.324	3.285	64.121	3	192.361,96
VI - Collaboratore T.ER.	23.279	1.940	25.218	34.897	12.115	16.077	50.974	2.946	2.912	56.832	6	340.990,67
VII - Collaboratore amm.	21.323	1.777	23.100	31.965	10.473	13.898	45.863	2.651	2.620	51.134	4	204.534,28
VIII - Operatore tecnico	20.169	1.681	21.850	30.236	8.839	11.729	41.965	2.426	2.397	46.788	4	187.152,44
VIII - Operatore amm.	20.169	1.681	21.850	30.236	8.839	11.729	41.965	2.426	2.397	46.788	-	-
										Totale	37	2.066.233,24

Alla retribuzione lorda, fondamentale ed accessoria, va aggiunto il costo per l'erogazione dei Buoni-pasto, pari a 56.980 euro annui, come evidenziato dalla tabella seguente:

Profili	Buono Pasto	Unità	Costo
III - Ricercatore	1.540	10	15.400
III - Tecnologo	1.540	10	15.400
V - Funzionario amm.	1.540	3	4.620
VI - Collaboratore T.ER.	1.540	6	9.240
VII - Collaboratore amm.	1.540	4	6.160
VIII - Operatore tecnico	1.540	4	6.160
Totale		37	56.980

Per assumere le 37 unità di personale aggiuntive sono quindi quantificati oneri complessivi pari a euro 2.123.213,24 annui, a decorrere dal 2026.

La copertura finanziaria viene assicurata mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che reca le necessarie disponibilità.

Articolo 11

(Digitalizzazione delle aziende agricole sperimentali

del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA e innovazione tecnologica delle aziende agricole degli Istituti tecnici agrari)

L'articolo 11, al comma 1, finanzia la ricerca tecnologica in agricoltura, autorizzando la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 destinata, in particolare, a sostenere il rinnovo infrastrutturale e l'ammodernamento delle aziende agricole sperimentali del CREA che conta 12 centri di ricerca che svolgono attività sperimentali, ognuno con diverse sedi e aziende sperimentali dedicate.

Il comma 2 autorizza, per l'anno 2026, la concessione di un contributo per investimenti pari a 1,5 milioni di euro, finalizzato a finanziare il rinnovo degli impianti e dei macchinari utilizzati nelle



aziende agricole annesse agli Istituti tecnici agrari; nonché l'impiego di tali strumenti a scopo formativo, nell'ambito della relativa offerta didattica.

Il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, complessivamente pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che reca le necessarie disponibilità.

Articolo 12

(Potenziamento delle funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA per l'utilizzo dei dati in agricoltura)

L'articolo 12 reca disposizioni per il potenziamento delle funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). In particolare, si prevede un potenziamento delle funzioni attribuite all'AGEA, qualificandola titolare delle funzioni di promozione dell'innovazione tecnologica in agricoltura e nella pesca, anche attraverso l'elaborazione e la valorizzazione del patrimonio informativo di cui al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e al sistema dei controlli agroalimentari.

Le disposizioni contenute nel presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e possono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

CAPO II

Disposizioni in materia di produzioni viticole, olivicole e ovaiole

Articolo 13

(Stabilimenti enologici che detengono alcol derivato dal processo di dealcolazione)

La norma introduce un nuovo comma 1-bis all'articolo 15 della legge n. 238/2016 per consentire, in deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a) del medesimo articolo 15 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, nonché dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise), la detenzione all'interno degli stabilimenti enologici – e dei locali connessi o intercomunicanti – di soluzioni idroalcoliche ottenute dal processo di dealcolazione parziale o totale del vino.

L'intervento, giustificato dalla necessità di aggiornare il sistema normativo rispetto all'evoluzione tecnica e commerciale del settore enologico non determina effetti finanziari negativi sull'attività di controllo concernente i prodotti soggetti ad accisa, in quanto, contestualmente alla modifica normativa prevista,

si stabilisce che, per garantire sicurezza, tracciabilità e conformità con le disposizioni fiscali e doganali, la soluzione idroalcolica derivata dalla dealcolazione deve circolare in circuiti chiusi, separati e monitorati. Analogamente, si ritiene che resti ferma la potestà sanzionatoria dell'ICQRF laddove non siano rispettati gli adempimenti di segregazione della soluzione idroalcolica, determinandosi rischi di contaminazione rilevanti ai sensi della legge 238 del 2016. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di modifiche meramente tecniche e organizzative che non implicano spese aggiuntive per l'amministrazione.



Articolo 14

*(Modifiche alla disciplina sulla denaturazione delle fecce di vino
di cui alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)*

Le modifiche introdotte dall'articolo 14 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di interventi normativi meramente tecnici e di semplificazione procedurale, riguardanti un ambito specifico della produzione vitivinicola.

Le modifiche si limitano a razionalizzare le modalità di gestione delle fecce, rendendole coerenti con le pratiche enologiche e con il trattamento riservato ad altri residui della vinificazione. Non sono previsti cambiamenti nelle modalità operative degli enti di vigilanza, né nuovi strumenti di controllo o informatizzazione.

Conseguentemente, limitandosi a un intervento tecnico di semplificazione, aggiornamento e razionalizzazione della normativa vitivinicola, l'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15

(Disposizioni per la valorizzazione degli oli vergini di oliva)

Il comma 1, in linea con il quadro normativo in materia di sanzioni per la violazione delle disposizioni relative all'etichettatura e alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, prevede che, sulla confezione dei prodotti alimentari contenenti in quantità prevalente olio vergine d'oliva, debba indicarsi la quantità del prodotto impiegato in misura prevalente nella preparazione della miscela. Prevede, altresì, che debbano adottarsi modalità di esposizione che consentano al consumatore di distinguere i prodotti alimentari a prevalente contenuto di olio vergine d'oliva dagli oli di oliva vergini.

Le disposizioni di cui all'articolo recano, esclusivamente, obblighi informativi e di trasparenza a carico degli operatori economici privati, che sono tenuti ad adeguare l'etichettatura dei prodotti a quanto stabilito. Si segnala, inoltre, che le attività di controllo e vigilanza in materia di etichettatura alimentare (incluse quelle previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231) sono già svolte da autorità competenti (quali ICQRF, NAS, ASL) e le modifiche introdotte non richiedono l'istituzione di nuovi organismi o assunzioni di personale aggiuntivo.

Conseguentemente, dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16

(Disposizioni in materia di stampigliatura delle uova)

L'articolo in esame intende adeguare la normativa nazionale alle previsioni contenute nel Regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione, del 17 agosto 2023, in materia di stampigliatura delle uova destinate al consumo umano.

In relazione ai commi da 1 a 3, si rappresenta che l'obbligo di stampigliatura grava sugli allevatori e sui centri di imballaggio: soggetti privati della filiera agroalimentare, già tenuti a rispettare standard europei in materia di etichettatura, tracciabilità e sicurezza alimentare. Gli eventuali costi derivanti dall'adeguamento tecnologico o operativo (quali acquisto o adeguamento di macchinari per la stampigliatura), pertanto, non interesserebbero il bilancio pubblico. Si segnala, altresì, che le attività di controllo e vigilanza sull'etichettatura e tracciabilità degli alimenti sono già attribuite, a legislazione vigente, a strutture e corpi ispettivi preesistenti (quali ICQRF, ASL, Comando Carabinieri per la Tutela agroalimentare) e che le modifiche introdotte non richiedono nuovi reclutamenti o un ampliamento delle risorse.

Il comma 4 sopprime una disposizione previgente (art. 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 2009) che consentiva l'ingresso in Italia di uova non stampigliate da altri Paesi UE o da Paesi terzi, quando destinate all'industria alimentare.



Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO III **Disposizioni in materia di semplificazione**

Articolo 17

(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite, nonché della produzione e del commercio del vino)

L'articolo 17 interviene sulla legge 12 dicembre 2016, n. 238, apportando modifiche di natura esclusivamente terminologica, sistemica e tecnico-amministrativa.

Le modifiche ai riferimenti normativi comunitari (da regolamento (CE) n. 436/2009 a regolamento delegato (UE) 2018/273) costituiscono un aggiornamento formale e ricognitivo.

L'introduzione del Sistema unico di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) nello schedario viticolo non comporta oneri, in quanto il SIPA è già operativo e integrato nei sistemi informativi del MASAF e delle Regioni; lo schedario viticolo non necessita di infrastrutture nuove, ma di semplici aggiornamenti tecnici gestibili nell'ambito degli ordinari strumenti informatici.

Le disposizioni introdotte all'articolo 69, comma 6-bis, prevedono un obbligo di aggiornamento dei dati da parte dei produttori. Tuttavia, non impongono nuovi compiti o costi per la PA; utilizzano strumenti già in uso (schedario, fascicolo aziendale); ed introducono sanzioni indirette (sospensione dell'uso del fascicolo) che non comportano oneri per la finanza pubblica ma agiscono come meccanismo correttivo interno al sistema.

Le modifiche sono, pertanto, di carattere ordinamentale, definitorio e procedurale, e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 18

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,

in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli)

L'esenzione dall'obbligo assicurativo, prevista dalla norma in esame, riguarda macchine agricole non circolanti su strade pubbliche o equiparate. Si tratta di mezzi non soggetti alla disciplina della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, né al controllo da parte degli organi preposti alla sicurezza stradale.

La deroga incide esclusivamente su veicoli utilizzati in aree private (aziende agricole, fondi rustici, terreni chiusi al traffico). L'utilizzo di tali mezzi resta disciplinato da norme tecniche e di sicurezza a carico dei soggetti privati.

L'esenzione è coerente con il principio europeo di proporzionalità normativa. La direttiva (UE) 2021/2118 consente agli Stati membri di prevedere eccezioni per mezzi non destinati alla circolazione su strada pubblica. La deroga recepisce una possibilità già prevista a livello europeo, senza introdurre modifiche sostanziali che possano avere impatto finanziario.

Si stima che i mezzi potenzialmente interessati, che operano esclusivamente in ambiti privati, come aziende agricole o aree di lavorazione chiuse al traffico pubblico, siano compresi tra 1 e 3 milioni di unità. Sotto il profilo finanziario, si ritiene che la disposizione non determini effetti finanziari negativi sul gettito dell'imposta di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori - al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, - in quanto le entrate attualmente riscosse dalle Province a tale titolo non scontano gli effetti dell'applicazione



dell'imposta ai mezzi di cui all'articolo 57 del codice della strada, tenuto conto che l'obbligo assicurativo per i mezzi di cui trattasi di cui all'articolo 122 del codice delle Assicurazioni private, di fatto, non ha mai trovato applicazione.

Il nuovo comma 1-*bis* chiarisce che l'esenzione dall'intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in caso di sinistro, opera, nei soli casi in cui i mezzi siano utilizzati in spazi privati riservati (quali fondi agricoli, aziende agricole), e siano coperti da assicurazione volontaria o da polizze contratte in forza di specifiche disposizioni. In tal caso, nell'eventualità di sinistri con danni a terzi non sussiste obbligo di indennizzo da parte del suddetto Fondo di garanzia.

Articolo 19

*(Semplificazioni in materia di procedimenti amministrativi
svolti dai Centri di assistenza agricola)*

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi avviati su istanza delle imprese agricole, per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).

Il comma 1, cpv. 6-bis, prevede che l'istruttoria dell'istanza presentata ai CAA, dall'impresa agricola sia svolta dai Centri medesimi.

I CAA sono soggetti di diritto privato che prestano alle imprese agricole un'attività di assistenza e svolgono le attività previste dalla legge o agli stessi delegate dagli organismi pagatori e dalle regioni. Le istruttorie relative ai procedimenti amministrativi in questione sono svolte dai CAA su delega di AGEA o delle regioni, in ragione di specifiche convenzioni, regolanti altresì l'aspetto economico. Agli ulteriori compiti attribuiti ai CAA dal presente articolo, i medesimi provvederanno a risorse invariate, nell'ambito delle risorse già previste nelle convenzioni.

Il comma 1, cpv. 6-ter, prevede che le modalità attuative, nonché l'eventuale ampliamento dei procedimenti in cui i CAA possano svolgere le suddette attività istruttorie saranno definite, con accordo, raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Trattasi di un adempimento amministrativo, cui provvederanno le amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 1, cpv. 6-quater, introduce, ferma restando la responsabilità penale, una sanzione amministrativa a carico dei CAA, da applicarsi nelle fattispecie in cui il relativo operatore, nell'adempimento delle attività di cui al comma 6-bis (vedi *supra*) rilasci, dolosamente o colposamente, un'attestazione sostitutiva non veritiera o in difformità delle leggi o dei regolamenti regolanti la materia. La sanzione comminata consiste nell'interdizione temporanea o definitiva del CAA dallo svolgimento delle attività. Le relative attività di controllo e irrogazione delle sanzioni saranno appannaggio delle regioni, che vi provvederanno nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività che rientra nelle ordinarie attribuzioni dei suddetti enti. Infatti, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154), alle regioni è già demandata la verifica dei requisiti di funzionamento e di garanzia dei CAA, nonché l'esercizio della vigilanza sui medesimi Centri. Si tratta, dunque, di una previsione sostanzialmente ricognitoria di quanto già previsto a normativa vigente, che non innova l'assetto delle competenze attualmente intestate alle regioni e che, pertanto, non comporta ulteriori oneri a carico delle stesse.

Il comma 1, cpv. 6-quinquies, a conferma di quanto premesso, reca la clausola di invarianza finanziaria.



ART. 20*(Disposizioni finanziarie)*

La disposizione in esame reca la clausola di invarianza finanziaria-prevedendo che, ad esclusione di quanto previsto agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 e 11, dalle restanti disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

09/10/2025

Daria Perrotta



Schema di disegno di legge "Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo" (milioni di euro)																	
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbricazione				Indebitamento netto			
						2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1	1		Incremento del Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'art. 1, c. 424, della L. 197/2022	S	C		30,0	40,0			30,0	40,0			30,0	40,0	
1	2	a)	Riduzione Tabella A - MASAF	S	C		-20,0	-30,0				-20,0	-30,0		-20,0	-30,0	
1	2	b)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle rimanenti disponibilità del fondo di riassicurazione istituito presso l'ISMEA, ai sensi dell'art. 127, c. 3, della L. 388/2000	E	EXT		10,0	10,0			10,0	10,0			10,0	10,0	
2	1		Contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese del settore agroalimentare che operano la trasformazione dei prodotti agricoli e che, a partire dall'anno 2026, abbiano sottoscritto nuovi contratti di filiera con imprese attive nella produzione di frumento di origine italiana	S	K		10,0				10,0				10,0		
2	7		Riduzione Tabella B - MASAF	S	K		-10,0				-10,0				-10,0		
7	1		Contributo in favore delle aziende del settore della macellazione per il congelamento e lo stoccaggio, per un periodo minimo di quindici giorni, di suini macellati provenienti da zone di restrizione al fine di contenere i danni indiretti derivanti dalla diffusione della peste suina africana (PSA)	S	C		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
7	1		Riduzione Tabella A - MASAF	S	C		-1,0	-1,0	-1,0		-1,0	-1,0	-1,0		-1,0	-1,0	
10	1		Incremento di 37 unità della dotazione organica del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) - personale	S	C		2,1	2,1	2,1		2,1	2,1	2,1		2,1	2,1	
10	1		Incremento di 37 unità della dotazione organica del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) - effetti riflessi	E	TC						1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	
10	1		Incremento di 37 unità della dotazione organica del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) - buoni pasto	S	C		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	
10	2		Riduzione Tabella A - MASAF	S	C		-2,1	-2,1	-2,1		-2,1	-2,1	-2,1		-2,1	-2,1	
11	1		Incremento delle risorse in favore del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), finalizzato al rinnovo infrastrutturale e all'ammodernamento delle aziende agricole sperimentali	S	K		10,0				10,0				10,0		
11	2		Contributo per investimenti in favore degli istituti tecnici agrari, finalizzato agli interventi di rinnovo degli impianti e dei macchinari impiegati nelle aziende agricole ammesse e destinati a finalità didattiche degli studenti	S	K		1,5				1,5				1,5		
11	3		Riduzione Tabella B - MASAF	S	K		-11,5				-11,5				-11,5		
			Entrate	E		0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	11,0	11,0	1,0	0,0	11,0	11,0	
			Spese	S		0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	-1,0	0,0	-10,0	-10,0	
			SALDO			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.****Articolo 1 - (Rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare e interventi per la sovranità alimentare)**

L'articolo reca disposizioni volte al rafforzamento del sistema agricolo, da un lato, attraverso il rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare (fondo di parte corrente istituito dall'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) e, dall'altro lato, attraverso una nuova autorizzazione di spesa destinata a sostenere gli investimenti strutturali nel settore agricolo.

In un'ottica di resilienza economica e ambientale, l'intervento mira a sostenere la produzione agroalimentare italiana, valorizzando il territorio e promuovendo la sicurezza alimentare del Paese.

Con riferimento al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1, l'obiettivo generale perseguito è quello di sostenere le produzioni di alcuni cereali, tra cui mais, proteine vegetali, frumento tenero e di rafforzare il sistema agricolo a fronte dell'aumento dei costi, nonché di valorizzare i contratti di filiera, anche con i soggetti attivi nel settore del commercio. Il Fondo inoltre finanzia interventi a sostegno delle carni bovine SQNZ e dal 2025 anche IGP. Dal 2024 finanzia gli interessi passivi a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Con riferimento agli ulteriori interventi di cui al comma 3, gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti: garantire un approvvigionamento sufficiente e diversificato dei prodotti agricoli, rafforzare le filiere produttive locali anche per evitare fenomeni di spopolamento delle aree interne e favorire la realizzazione di strutture e tecnologie necessarie per la produzione, lo svezzamento e l'allevamento di vitelli autoctoni.

Gli interventi risultano in linea con le esigenze legate alle politiche orientate al sostegno alle filiere agroalimentari.

Articolo 2 - (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i contratti della filiera del frumento)

L'articolo reca disposizioni per la concessione di un contributo sotto forma di credito di imposta, per l'anno 2026, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro, volto a rafforzare l'integrazione tra le imprese agricole frumentiere e le industrie agroalimentari che operano la trasformazione dei prodotti agricoli. L'intervento risulta coerente con il programma di Governo in quanto risponde a esigenze strategiche del settore, promuovendo la qualità, la tracciabilità delle produzioni e la diffusione di pratiche agricole sostenibili, anche in coerenza con gli obiettivi di transizione ecologica e di innovazione promossi a livello europeo.

Articolo 3 - (Produzione della carne bovina e valorizzazione dei contratti di filiera – Linea vacca-vitello)

L'articolo reca disposizioni contenente contributi diretti a finanziare investimenti per incentivare la produzione di carne bovina da allevamenti, situati sul territorio nazionale, nonché l'aggregazione e l'organizzazione economica degli allevamenti zootecnici e della filiera di produzione della carne bovina e per la valorizzazione dei contratti di filiera nel comparto zootecnico, in particolare per la linea vacca-vitello.

La disposizione trae origine dalla constatazione che circa il 50% della carne prodotta in Italia deriva dall'ingrasso di animali provenienti dall'estero e il principale esportatore verso il nostro Paese è la Francia, con oltre il 70% dei ristalli forniti.

Annualmente l'Italia importa un numero di giovani bovini da ingrassare che varia mediamente tra 1.100.000 e 1.300.000 capi. Tale situazione scaturisce dalla marginale presenza sul nostro territorio di vacche nutrici rispetto al patrimonio bovino e che posiziona l'Italia al 16° posto in Europa, evidenziando una seria criticità per il futuro della zootecnia nazionale, in considerazione della richiesta sempre più allargata e pressante di giovani ristalli da parte di diversi Paesi europei ed extraeuropei.

L'opportunità di accrescere il numero di allevamenti di nutrici linea vacca-vitello 100% made in Italy, per sostenere e contribuire alla richiesta da parte delle filiere di aumentare in Italia il numero di vitelli nati sul territorio, si rafforza grazie a diversi fattori:

- la richiesta continua di ristalli da parte dell'Italia;
- la sensibilità da parte del consumatore verso prodotti nazionali caratterizzati da uno standard qualitativo elevato e costante;
- la necessità da parte del comparto della commercializzazione (dalla grande distribuzione organizzata alla piccola macelleria) di proporre alla propria clientela una carne che, oltre ad essere di elevata qualità, abbia come carattere distintivo la provenienza nazionale (carne ottenuta da animali nati e allevati in Italia, quindi 100% made in Italy).

La presente disposizione risulta coerente con il programma di Governo, in quanto fornisce specifici contributi per la implementazione degli esemplari di bovini e il sostegno a tutti gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intervengono nelle diverse fasi dell'allevamento, con la finalità di aumentare gli esemplari con orientamento alla carne o alla duplice attitudine carne-latte.

Articolo 4 - (Incentivazione all'imprenditoria giovanile e femminile)

La disposizione mira a promuovere l'imprenditoria agricola giovanile e femminile attraverso il rifinanziamento delle agevolazioni previste dal Titolo I, Capo III, del d.lgs. 185/2000. L'obiettivo è favorire l'accesso al credito, l'occupazione e il ricambio generazionale nel settore agricolo. L'intervento è coerente con le linee programmatiche del Governo in materia di sviluppo sostenibile, inclusione giovanile e parità di genere.

Articolo 5 - (Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo)

La disposizione mira a rafforzare in modo strutturale le azioni di contrasto alle fitopatie che compromettono la produttività e la sostenibilità economica del settore olivicolo, con particolare riferimento alla Xylella fastidiosa, che dal 2013 ha causato gravi danni in ampie aree del Mezzogiorno, a partire dalla Puglia, ma anche ad altre fitopatie emergenti, mediante lo stanziamento di risorse finalizzate all'attuazione di un Piano strategico nazionale che includa misure di

investimento per il reimpianto di oliveti tramite cultivar resistenti e riconversioni colturali verso altre colture.

L'intervento è coerente con il programma di Governo e si inserisce in continuità e ampliamento rispetto al precedente Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia (D.M. 6 marzo 2020, n. 2484), già finanziato con risorse FSC e altri fondi per un totale di 149 milioni di euro. Tuttavia, i fondi finora impiegati si sono rivelati insufficienti: per la sola misura di reimpianto sono state presentate oltre 8.100 domande, con una richiesta complessiva superiore a 222 milioni di euro, a fronte di una disponibilità di soli 80 milioni, coprendo meno del 35% del fabbisogno.

La previsione di questo nuovo piano, dunque, intende colmare il divario tra domanda e risorse disponibili, estendendo l'intervento oltre la sola regione Puglia, con una programmazione triennale, coordinata e strutturata, per rafforzare la resilienza del comparto olivicolo nazionale.

Articolo 6 - (Misure di sostegno creditizio per le imprese colpite da epizootie)

L'articolo introduce una misura temporanea di sostegno rivolta alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nel corso dell'anno 2025, abbiano subito danni economici significativi a causa di epizootie, autorizzando la sospensione, per la durata di dodici mesi, del pagamento della quota capitale delle rate 2026 per finanziamenti in essere con intermediari finanziari, con relativo allungamento le piano di ammortamento degli stessi finanziamenti della stessa durata della sospensione.

La disposizione, in coerenza con il programma di Governo, è finalizzata a tutelare la sostenibilità economica delle imprese colpite da eventi straordinari di natura sanitaria, contenendo allo stesso tempo il rischio di escussione delle garanzie pubbliche esistenti e favorendo la continuità operativa dei soggetti coinvolti.

Articolo 7 - (Interventi in favore del settore suinicolo colpito da peste suina africana – PSA)

La disposizione ha l'obiettivo di contenere i danni indiretti derivanti dalla diffusione della Peste Suina Africana (PSA) e, a tal fine, istituisce un contributo a sostegno del settore della macellazione per garantire il congelamento e stoccaggio delle carni di suini provenienti da zone di restrizione per un periodo minimo di quindici giorni, in modo da evitare l'eventuale e successivo richiamo partite di carne commercializzata durante il periodo di 15 giorni di incubazione del virus.

La disposizione, in linea con il programma di Governo, aggiunge un'ulteriore tutela preventiva alle misure per contrastare la diffusione del morbo della PSA, oltre agli interventi a favore della biosicurezza.

Articolo 8 - (Modifiche alla legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare)

La disposizione prevede che ISMEA possa stipulare contratti di comodato d'uso gratuito per la conduzione dei terreni agricoli di sua proprietà con persone che abbiano un'età superiore a diciotto anni e inferiore a quarantuno anni compiuti.

La misura si inserisce tra gli interventi finalizzati ad agevolare l'accesso a terreni coltivabili, in coerenza con il programma di Governo. In particolare, nell'illustrazione delle linee programmatiche alle commissioni congiunte di Camera e Senato, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha affermato che *“L'azione del nostro Governo si propone di sostenere gli strumenti di accesso alla terra per l'insediamento delle nuove generazioni e per lo sviluppo*

dell'imprenditorialità giovanile e femminile, gestiti da ISMEA, favorendo il ricambio generazionale”.

Articolo 9 - (Disposizioni in materia di recupero di terreni abbandonati e silenti)

L'articolo introduce una disciplina organica finalizzata al recupero e alla valorizzazione dei terreni agricoli in stato di abbandono o qualificabili come “silenti”, secondo definizioni e criteri conformi alla normativa unionale e nazionale vigente, allo scopo di promuovere l'incremento della produzione agricola, il rafforzamento delle filiere agroalimentari locali e la salvaguardia delle aree interne da fenomeni di spopolamento e dissesto idrogeologico.

La disposizione stabilisce principi e criteri generali per l'individuazione, il censimento, la gestione e l'assegnazione in affitto dei terreni non utilizzati, con l'obiettivo di promuovere il loro recupero produttivo, in linea con il programma di Governo, e di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni agricoli disponibili.

Articolo 10 - (Ricambio generazionale del personale della ricerca)

La disposizione è finalizzata a sostenere il ricambio generazionale del personale di ricerca del CREA, il principale ente pubblico nazionale di ricerca per il settore agricolo e agroalimentare, mediante l'assunzione a tempo indeterminato di nuove unità di personale tramite lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, con l'obiettivo di rafforzare la ricerca pubblica per assicurare competitività e redditività al settore primario nazionale.

Ciò assicura la continuità e l'efficacia dell'attività di ricerca in campo agricolo, in coerenza con le priorità del Governo in materia di innovazione, competitività e adattamento ai cambiamenti climatici.

Articolo 11 - (Digitalizzazione delle aziende agricole sperimentali del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA e innovazione tecnologica delle aziende agricole degli Istituti tecnici agrari)

Il provvedimento mira a modernizzare la filiera agricola attraverso l'adozione di tecnologie e strumentazioni avanzate, nonché di strumenti digitali, incrementando la produttività, la competitività e la sostenibilità delle imprese agricole. In particolare, coinvolge direttamente gli Istituti tecnici agrari, riconosciuti quali centri di eccellenza per la formazione tecnica e l'innovazione, al fine di favorire il trasferimento di conoscenze e competenze digitali alle future generazioni di operatori agricoli. Questo intervento normativo è necessario per supportare la trasformazione digitale del comparto, migliorare la qualità produttiva e consentire un'efficace gestione delle risorse.

La misura di digitalizzazione e innovazione tecnologica nelle aziende agricole sperimentali del CREA e nelle aziende agricole degli Istituti tecnici agrari (per un totale di 11,5 milioni di euro nell'anno 2026) è pienamente in linea con il programma di Governo, in quanto risponde agli obiettivi strategici di rafforzamento e sviluppo del settore agricolo nazionale.

Articolo 12 - (Potenziamento delle funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA per l'utilizzo dei dati in agricoltura)

L'intervento è finalizzato al potenziamento delle funzioni dell'AGEA, che assume la nuova denominazione di AgeaIT, con competenze estese alla promozione dell'innovazione tecnologica in agricoltura e pesca. L'obiettivo è rafforzare il ruolo strategico dell'Agenzia nella gestione del patrimonio informativo agricolo (SIAN) e nei controlli agroalimentari. L'intervento è coerente con

gli obiettivi di digitalizzazione, semplificazione amministrativa e modernizzazione del settore agricolo delineati nel programma di Governo.

Articolo 13 - (Stabilimenti enologici che detengono alcol derivato dal processo di dealcolazione)

L'obiettivo generale dell'intervento in esame è quello di dare attuazione alla semplificazione del quadro normativo relativo alla produzione di vino dealcolato e parzialmente dealcolato, aprendo l'accesso di tale segmento di mercato alle aziende italiane e, di fatto, rimuovendo le disposizioni ostative in materia, al fine di incentivare la produzione di tali prodotti innovativi, introdotti a livello europeo nel 2021, che possono favorire nuovi sbocchi di mercato per il settore vitivinicolo, rivolgendosi a fasce di consumatori interessati a prodotti enologici a ridotto o nullo contenuto di alcol. Attualmente, mentre i produttori di vino di altri paesi europei sono già in condizione di produrre vini dealcolati e parzialmente dealcolati, per i produttori italiani la produzione rimane "congelata" a causa di incertezza normativa e vincoli derivanti dalla legge 238/2016. Alcuni produttori italiani hanno sopperito a tali problematiche inviando il vino all'estero per farlo sottoporre a processi di dealcolazione con conseguente impatto negativo sulla sostenibilità economica e ambientale.

Contestualmente, l'obiettivo specifico dell'intervento normativo è quello di rendere compatibile al diritto europeo la disciplina nazionale relativa al procedimento di dealcolazione.

Tale adeguamento corrisponde ad una esigenza rappresentata dalla filiera, in particolare, al fine di ampliare gli orizzonti della produzione vitivinicola nazionale che, nell'attuale situazione di commercio internazionale, si trova ad affrontare gli effetti delle barriere tariffarie americane. Pertanto, nell'ottica di salvaguardare un settore fondamentale nell'abito del comparto agroalimentare, si rende necessario per le aziende "diversificare" il plafond degli importatori, onde aprirsi a nuovi segmenti di mercato di settore, come quello dei prodotti dealcolati.

L'intervento regolatorio proposto è volto a dare piena e concreta attuazione alla produzione di dealcolati: ciò consentirebbe non solo la creazione di nuovi posti di lavoro ma altresì il consolidamento di investimenti in innovazione e ricerca.

Alla luce di quanto esposto, gli obiettivi sui quali si innesta l'emendamento proposto coincidono con quanto previsto dall'attuale programma di Governo, laddove la salvaguardia del comparto agroalimentare e l'innovazione e ricerca sono state recepite come aree di intervento per sostenere l'agricoltura nazionale.

Articolo 14 - (Modifiche alla disciplina sulla denaturazione delle fecce di vino di cui alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)

Obiettivo del presente intervento normativo è semplificare le modalità di produzione nazionale dei vini e dei distillati e allineare la normativa nazionale a quella europea che ha eliminato nel 2018 l'obbligo di denaturazione con finalità di verifica del rispetto di alcuni divieti comunitari, privilegiando verifiche di tracciabilità del prodotto mediante documenti di accompagnamento e registro. Attualmente, mentre i produttori di vino di altri paesi europei sono esonerati dall'obbligo di denaturazione delle fecce, per i produttori italiani rimane in vigore tale obbligo derivante dalla legge 238/2016. Tale obbligo genera oneri di spesa per gli operatori ma anche per la finanza pubblica, poiché l'attuale verifica dell'obbligo verte su analisi della presenza del denaturante.

Pertanto, nell'ottica di salvaguardare un settore fondamentale nell'abito del comparto agroalimentare e di garantirne la qualità dei prodotti, si rende necessario favorire lo snellimento della burocrazia a carico degli operatori.

Alla luce di quanto esposto, gli obiettivi sui quali si innesta l'emendamento proposto coincidono con quanto previsto dall'attuale programma di Governo, laddove la salvaguardia del comparto agroalimentare è stato recepito come area di intervento per sostenere l'agricoltura nazionale.

Articolo 15 - (Disposizioni per la valorizzazione degli oli vergini di oliva)

La disposizione persegue la finalità di valorizzare un prodotto di alta qualità, qual è l'olio vergine d'oliva.

L'intervento normativo si rende necessario per sostenere la filiera olivicola-olearia, distinguendo tra prodotti di maggiore qualità e prodotto di minor pregio; tutelare il consumatore, fornendo maggiore trasparenza sulla composizione delle miscele alimentari contenenti olio, evitando pratiche ingannevoli, specialmente nella grande distribuzione organizzata (GDO), dove la presentazione grafica può indurre in errore, in perfetta coerenza con il programma di Governo.

Articolo 16 - (Disposizioni in materia di stampigliatura delle uova)

La timbratura delle uova da consumo è un tema di grande rilevanza per il settore avicolo italiano, in quanto riguarda la tracciabilità, la sicurezza alimentare e la competitività del prodotto sul mercato. Il regolamento delegato (UE) 2464/23, la cui applicazione è stata disposta a far data dal 8 novembre 2024, introduce l'obbligo di effettuare la timbratura presso il sito di produzione (l'allevamento). Tuttavia, gli Stati membri possono, sulla base di criteri oggettivi, esentare da tale obbligo quando la stampigliatura è effettuata nel primo centro di imballaggio nel quale le uova sono consegnate purché tale esenzione sia *“proporzionata e non discriminatoria e non pregiudichi l'obiettivo della tracciabilità delle uova”*.

Con il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 7 novembre 2024 n. 589469, sono state individuati casi di esenzione temporanea, sino al 30 novembre 2025, dalla stampigliatura delle uova sul luogo di produzione, al fine di valutare l'impatto della nuova disposizione sul settore. Occorre pertanto, a partire dal 1° dicembre 2025, prendere posizione come Stato, circa la timbratura in allevamento ovvero prevedere deroghe alla stessa.

Ritenuto che l'obbligo della stampigliatura delle uova nel luogo di produzione risulti particolarmente gravoso, in quanto gli allevamenti italiani hanno caratteristiche diverse e non tutti sono idonei per la timbratura in loco, che i costi ricadrebbero sugli allevatori con aumento dei prezzi per i consumatori, che la tracciabilità è già garantita dalle norme esistenti e dai controlli di routine, che la timbratura in allevamento può portare a problemi tecnici, come la timbratura di uova sporche o incrinata e può interferire con i processi automatici di selezione e controllo delle uova, si ritiene necessario prevedere specifiche deroghe proporzionate e non discriminatorie, capaci di assicurare la tracciabilità, in piena aderenza al programma di Governo.

Contestualmente, poiché l'unico rischio plausibile di frodi è rappresentato dalle uova che vengono da Paesi UE o da Paesi Terzi, destinati all'industria alimentare, viene soppressa l'esenzione alla timbratura prevista dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali dell'11 dicembre 2009.

Articolo 17 - (Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite, nonché della produzione e del commercio del vino)

La disposizione intervenire sulla legge 12 dicembre 2016, n. 238 (T.U. Vino) con l'obiettivo di aggiornare e perfezionare il quadro normativo nazionale in materia vitivinicola, attraverso interventi di tipo definitorio, tecnico e sistematico, riguardanti in particolare la gestione dello schedario viticolo e l'adeguamento terminologico alla normativa europea vigente. L'attuale assetto normativo risulta,

infatti, obsoleto rispetto alle recenti norme unionali in materia di schedario e, soprattutto, penalizza in maniera eccessiva i produttori nell'eventuale applicazione delle sanzioni dovute alle procedure di allineamento tra lo schedario alfanumerico e quello grafico.

Gli obiettivi sui quali si innesta la disposizione coincidono con quanto previsto dall'attuale programma di Governo, laddove la salvaguardia del comparto e del potenziale viticolo è una delle priorità tra le aree di intervento per sostenere l'agricoltura nazionale.

Articolo 18 - (Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli)

L'articolo 18 introduce il comma 1-*bis* all'articolo 122-*bis* del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), al fine di precisare l'ambito applicativo della deroga all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. In particolare, si prevede che la deroga di cui al comma 1 dell'articolo 122-*bis* si applichi anche alle macchine agricole, come definite all'articolo 57 del Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), che risultino non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, a condizione che operino esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agricole o spazi ad uso interno non accessibili al pubblico e siano comunque coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa da quella obbligatoria prevista dall'articolo 122 del Codice delle assicurazioni private. Inoltre, si esclude l'operatività del Fondo di garanzia per le vittime della strada (di cui all'art. 283 del medesimo codice) in relazione ai sinistri occorsi nelle predette aree, purché la responsabilità civile verso terzi sia coperta da assicurazione volontaria o da polizze stipulate in forza di disposizioni speciali.

L'intervento legislativo si rende necessario al fine di introdurre una disciplina più coerente con l'effettiva natura e funzione delle macchine agricole che, in determinati casi, non presentano un'effettiva potenzialità di utilizzo su strada pubblica e sono destinate a un impiego esclusivamente interno e circoscritto.

La disposizione risulta coerente con il programma di Governo in quanto supporta le imprese del settore primario e riduce le incombenze burocratiche in capo alle stesse.

Articolo 19 - (Semplificazioni in materia di procedimenti amministrativi svolti dai Centri di assistenza agricola)

La disposizione mira a semplificare l'*iter* istruttorio dei procedimenti amministrativi, in aderenza al programma di Governo, grazie ad una maggiore responsabilizzazione dei CAA che potranno svolgere talune attività istruttorie dei procedimenti amministrativi di erogazione dei contributi agricoli, con particolare riferimento a quelli di carattere non discrezionale. La titolarità del procedimento amministrativo e la competenza a adottare il provvedimento finale nei confronti delle aziende agricole rimangono invece in capo all'Amministrazione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Articolo 1 - (Rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare e interventi per la sovranità alimentare)

La disposizione prevede l'incremento del Fondo per la sovranità alimentare. Il suddetto Fondo è stato istituito dall'articolo 1, comma 424 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. La dotazione del Fondo,

pari a 33.750.000 nel 2026, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2026, di 40 milioni di euro per l'anno 2027.

Il Fondo in questione rappresenta, allo stato attuale, la principale fonte per il supporto e il sostegno del comparto agroalimentare. E, infatti, il Fondo persegue l'obiettivo di sostenere le produzioni di alcuni cereali, tra cui mais, proteine vegetali, frumento tenero e di rafforzare il sistema agricolo a fronte dell'aumento dei costi, nonché di valorizzare i contratti di filiera, anche con i soggetti attivi nel settore del commercio. Il Fondo inoltre finanzia interventi a sostegno delle carni bovine SQNZ e dal 2025 anche IGP. Dal 2024 finanzia gli interessi passivi a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 2 - (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i contratti della filiera del frumento)

La disposizione prevede la concessione di un credito di imposta nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2026 volto al rafforzamento dell'integrazione tra le industrie agroalimentari e le imprese agricole del settore cerealicolo, a migliorare la qualità e la tracciabilità dei prodotti e promuovere pratiche agricole sostenibili. La norma prevede il rispetto dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non applica i limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Si specifica inoltre che il credito non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 3 - (Produzione della carne bovina e valorizzazione dei contratti di filiera – Linea vacca-vitello)

La disposizione prevede la concessione di contributi per investimenti a favore degli imprenditori singoli o associati che abbiano sottoscritto un accordo o un contratto di filiera per la produzione di carne bovina che includa, oltre alla fase di allevamento, almeno un'altra fase della filiera. I contributi, in particolare, sono concessi per investimenti finalizzati a:

- a) l'acquisto di manze iscritte a libri genealogici in programmi genetici di selezione con orientamento alla carne o alla duplice attitudine carne-latte ovvero l'allevamento per un periodo minimo di 24 mesi di bovini riproduttori di sesso femminile iscritti ai libri genealogici in programmi genetici di selezione con orientamento alla carne o alla duplice attitudine carne-latte, con l'obiettivo di incrementare la consistenza aziendale di vacche nutrici per la produzione di ristalli da ingrasso;
- b) la produzione di vitelli ottenuti dall'incrocio tra bovine di razze da latte o a duplice attitudine con tori di razze specializzate per la produzione di carne anche mediante l'uso di seme sessato di tori che soddisfano il requisito minimo dell'incremento di capi in misura pari o superiore al 40 per cento sul numero di parti rispetto a quelli dell'anno precedente alla domanda in misura;
- c) lo svezzamento e l'accrescimento del vitello da 60 a 200 kg con una permanenza in stalla di almeno 6 mesi;
- d) l'accrescimento del bovino da 200 a 500 kg con una permanenza in stalla minima di 12 mesi.

Articolo 4 - (Incentivazione all'imprenditoria giovanile e femminile)

Il d.lgs. 185/2000 disciplina gli incentivi all'autoimprenditorialità. La misura "Più Impresa" è attuata da ISMEA in favore di imprese agricole a conduzione giovanile o femminile. La normativa ha dimostrato efficacia, ma richiede un nuovo stanziamento per garantire continuità e maggiore impatto. Si tratta di una proposta che si pone in continuità con i precedenti dell'attuale Governo: ed infatti, con riferimento alle risorse finanziarie stanziata per gli anni 2023 e 2024, in totale pari a euro 507.947.166,00, è stato disposto lo stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2023 per la concessione di mutui agevolati all'imprenditoria giovanile e femminile nel settore agricolo (art. 1, co. 301, legge n. 197/2022).

Già dal 2021, grazie al comma 9 dell'articolo 68 del Dl 73/2021 *Decreto Sostegni bis*, convertito in legge con la legge di conversione 106/2021, la misura agevolativa "Più impresa" gestita da ISMEA e rivolta all'agricoltura per i giovani era stata estesa alle donne.

Articolo 5 - (Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo)

L'intervento si inserisce nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, in particolare dei regolamenti relativi agli aiuti destinati a compensare i danni causati da avversità fitosanitarie. Le risorse sono allocate nel quadro della programmazione 2021-2027 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), di cui all'art. 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

L'ambito normativo in cui l'articolo opera è delineato, altresì, da disposizioni per il contrasto di specifiche fitopatie quali: il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) e il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 recante "*Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*".

Articolo 6 - (Misure di sostegno creditizio per le imprese colpite da epizootie)

L'intervento normativo presentato si inquadra nel più ampio spazio di azioni che ISMEA mette in campo per garantire sostegno alle imprese colpite da eventi imprevedibili quali, ad esempio, eventi meteorologici eccezionali determinanti uno stato di calamità o fitopatie o epizootie; gravi calamità naturali (terremoti, maremoti, ecc.); usura e estorsione.

ISMEA, da ultimo, ha approvato i nuovi Criteri per la concessione del Rinvio Rate - in vigore dal 1° luglio 2025 - nel rispetto dei Regimi di Aiuto, nell'ambito dei quali sono incardinate le operazioni per le quali è richiesto il rinvio delle rate che mira a fornire strumenti per affrontare situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, consentendo il differimento del pagamento delle rate, sia di capitale che di interessi, o solo di capitale, secondo le esigenze del debitore.

Articolo 7 - (Interventi in favore del settore suinicolo colpito da peste suina africana – PSA)

L'art. 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.25, ha istituito misure urgenti a sostegno del settore suinicolo al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, istituendo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali due fondi denominati, rispettivamente, "Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza" (di seguito, «Fondo di parte capitale»), e "Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola" (di seguito, «Fondo di parte corrente») più volte rifinanziati a causa del crescente diffondersi della PSA.

Il Fondo di parte corrente, in particolare, è destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito.

Articolo 8 - (Modifiche alla legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare)

L'articolo interviene con una modifica alla legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricoli e agroalimentare, mediante l'inserimento dell'articolo 16-*bis* nella legge 28 luglio 2016, n. 154, prevedendo che ISMEA possa stipulare contratti di comodato d'uso gratuito per la conduzione dei terreni agricoli di sua proprietà con persone che abbiano un'età superiore a diciotto anni e inferiore a quarantuno anni compiuti.

Trattasi di uno strumento di accesso a terreni coltivabili che si affianca alla previsione di cui all'articolo 13, comma 4-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, che regola la vendita dei terreni di ISMEA, ove si prevede la vendita del terreno anche con pagamento rateale e riservato dominio.

Il meccanismo di accesso ai terreni di ISMEA è, per i profili organizzativi, analogo alla Banca delle terre agricole ISMEA di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

La nuova misura si coordina con quelle esistenti attraverso una forma di valorizzazione maggiormente attagliata alle esigenze delle giovani generazioni.

Articolo 9 - (Disposizioni in materia di recupero di terreni abbandonati e silenti)

La norma si inserisce nell'ambito delle politiche di contrasto all'abbandono delle terre agricole e di rigenerazione delle aree interne, ponendo particolare attenzione alla semplificazione amministrativa, all'utilizzo efficiente delle risorse agricole e al rispetto delle garanzie dei soggetti proprietari.

Si precisa che la "banca comunale delle terre" di cui alla presente disposizione è distinta dalla "Banca delle terre agricole" istituita presso ISMEA dall'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, che ha finalità, ambito di applicazione e struttura gestionale differenti. La Banca ISMEA è infatti un sistema centralizzato di messa a disposizione dei terreni agricoli pubblici e privati a livello nazionale, rivolto a favorire l'insediamento e il ricambio generazionale in agricoltura, mentre la banca comunale delle terre ha natura decentrata, è gestita direttamente dai comuni e si concentra esclusivamente sul censimento e la valorizzazione dei terreni abbandonati e silenti presenti nei rispettivi territori, con un approccio territoriale e funzionale alla pianificazione locale.

Articolo 10 - (Ricambio generazionale del personale della ricerca)

L'intervento risulta coerente con il d.lgs. 25/11/2016, n. 218 recante «Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124». Il CREA, nell'ambito dell'autonomia riconosciutagli dalla normativa vigente e in coerenza con il Piano triennale di attività, determina la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale. L'indicatore del limite massimo alle spese di personale deve essere calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio; la possibilità di assunzione è sostenibile qualora tale rapporto non superi l'80 per cento e comunque fino

a concorrenza di tale percentuale. Come indicato nel Piano triennale di attività 2025/2027, e in particolare nel Piano triennale di fabbisogno di personale che ne costituisce parte integrante, la previsione di spesa di personale per gli anni considerati è nettamente inferiore al limite dell'80%. In particolare, per il 2026, a fronte di un limite di spesa di 151 milioni di euro circa, la spesa preventivata si attesta sui 137,7 milioni.

Articolo 11 - (Digitalizzazione delle aziende agricole sperimentali del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA e innovazione tecnologica delle aziende agricole degli Istituti tecnici agrari)

La disposizione si inserisce in un contesto normativo nazionale volto a modernizzare e potenziare il settore agricolo italiano attraverso investimenti mirati, innovazione tecnologica e digitalizzazione. La misura prevede interventi integrati che abbracciano sia la ricerca avanzata, condotta principalmente nelle aziende agricole sperimentali del CREA, sia la formazione e l'innovazione implementate dagli Istituti tecnici agrari. Questi ultimi rappresentano centri fondamentali per lo sviluppo delle competenze digitali e tecnologiche, la sperimentazione applicata e il trasferimento delle conoscenze verso le imprese agricole.

L'intervento, in linea con le direttive europee e le politiche di Governo, mira a rafforzare la competitività e la sostenibilità del sistema agricolo nazionale, valorizzando le filiere produttive locali e sostenendo l'imprenditoria giovanile e femminile. Le misure di digitalizzazione e innovazione si integrano con i Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), contribuendo a migliorare la gestione efficiente delle risorse e a promuovere pratiche agricole più sostenibili, con un'attenzione particolare al coinvolgimento operativo degli istituti tecnici agrari come centri di formazione qualificata e amplificatori dell'innovazione.

Articolo 12 - (Potenziamento delle funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA per l'utilizzo dei dati in agricoltura)

Le funzioni fondamentali di AGEA sono disciplinate dal d.lgs. n. 74 del 2018, recante "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare". AGEA svolge numerose funzioni di carattere nazionale avvalendosi del SIAN, che sono elencate all'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 74 del 2018. Inoltre, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l'Agenzia, in qualità di organismo di coordinamento, svolge le funzioni di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN. L'art. 9 del d.lgs. n. 74 del 2018 ha poi istituito un comitato tecnico al fine di promuovere una gestione condivisa delle informazioni e delle conoscenze nell'ambito del SIAN. Ai sensi dell'art. 15, comma 6-bis, inoltre, "il Ministero, l'AGEA, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli organismi pagatori sono rispettivamente titolari, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dei dati e documenti dagli stessi formati e caricati a qualsiasi titolo sul SIAN". La nuova misura si coordina con le funzioni già attribuite ad AGEA e ne costituisce ulteriore sviluppo e potenziamento.

Articolo 13 - (Stabilimenti enologici che detengono alcol derivato dal processo di dealcolazione)

Il regolamento (UE) 2021/2017, apportando una modifica all'allegato VII del regolamento (UE) 1308/2013, ha previsto la possibilità di effettuare la pratica enologica della "dealcolazione" per eliminare, totalmente o parzialmente, il contenuto di alcol dei vini mediante tre processi espressamente indicati (parziale evaporazione sottovuoto; tecniche a membrana; distillazione).

Al fine di consentire l'avvio di tale innovativa produzione il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha adottato il decreto 20 dicembre 2024 recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ss.mm. e ii. del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i vini dealcolati". Il decreto definisce le modalità di produzione, di detenzione e l'etichettatura delle categorie di prodotti vitivinicoli che possono essere sottoposti ad un trattamento di dealcolazione totale o parziale.

Tuttavia, un fattore di criticità che rischia di disincentivare il ricorso a pratiche di dealcolazione è costituito dalla legge 238 del 12 dicembre 2016, recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, la quale all'articolo 15 prevede il divieto di detenere, negli stabilimenti enologici e nei locali annessi, tra l'altro, alcol. Pertanto, con particolare riferimento alla soluzione idroalcolica che deriva dalla dealcolazione del vino, il sopra citato decreto ministeriale prevedeva originariamente che il processo di dealcolazione, parziale e/o totale, potesse avvenire esclusivamente in stabilimenti o locali a ciò appositamente destinati, che non siano intercomunicanti, anche attraverso cortili, con stabilimenti o locali adibiti alla produzione o alla detenzione dei prodotti vitivinicoli, nonché dei prodotti utilizzati come ingredienti, alle distillerie, agli acetifici. Tale circostanza costringeva le aziende a separare fisicamente le aree di produzione dei vini tradizionali da quelle dei vini dealcolati, creando ostacoli di ordine logistico e burocratico.

Successivamente, il decreto ministeriale 14 maggio 2025 n. 213946 ha semplificato il processo di produzione dei vini dealcolati e parzialmente dealcolati disponendo che il processo di dealcolazione non richiede più stabilimenti separati, a condizione che la soluzione idroalcolica circoli in circuito separato, chiuso e monitorato, conformemente alle misure fiscali di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 504 del 1995, che sono atte a garantire un efficace sistema di separazione fisica della soluzione idroalcolica dall'ambiente dello stabilimento enologico e quindi sono atte ad evitare il rischio di uso fraudolento di tale soluzione in cantina.

Al riguardo, il recente decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 ha disposto, con l'articolo 1 comma 1 lettera l, l'introduzione dell'art. 33-ter al decreto legislativo n. 504 del 1995 che estende alla produzione della soluzione idroalcolica ottenuta (quale prodotto collaterale) nell'ambito del processo di dealcolazione del vino le misure di accertamento fiscale ex articolo 33 del decreto legislativo citato. Tali misure prevedono che la soluzione idroalcolica fin dal suo ottenimento circoli in un circuito chiuso/serbatoio, sigillato e munito di contatori relativamente all'alcol prodotto.

Tuttavia, si rende necessario un intervento sulla norma primaria, al fine di modificare la legge 238/2016 prevedendo una deroga al divieto di detenzione di alcol, nel caso in cui sia ottenuto da dealcolazione del vino, a condizione che siano garantite condizioni di controllo fiscale quali quelle sopra specificate.

Articolo 14 - (Modifiche alla disciplina sulla denaturazione delle fecce di vino di cui alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)

Il Regolamento (CE) 555/2008 disciplinava all'art. 22 (eliminazione dei sottoprodotti) la denaturazione delle fecce di vino, prevedendo che *"il ritiro delle fecce si considera eseguito una volta che le medesime siano state denaturate in modo da renderne impossibile l'impiego nella vinificazione..."*. Tale previsione è stata successivamente soppressa con il Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione europea. Al fine di garantire la qualità dei prodotti vitivinicoli, la verifica della corretta applicazione del divieto di sovrappressione delle uve e un adeguato monitoraggio dei sottoprodotti della vinificazione e del loro uso finale sono oggi codificati nell'art. 14 del Regolamento (UE) 2019/934. In tale nuovo assetto normativo comunitario, il riferimento a

obblighi di denaturazione è stato eliminato e la verifica del divieto di sovrappressione e impiego delle fecce in vinificazione è affidata alla tracciabilità garantita dai documenti di accompagnamento e dal registro vitivinicolo.

La legge n. 238 del 12 dicembre 2016 ha previsto (in ossequio alla vigente normativa eurounitaria) l'obbligo di denaturazione delle fecce prima della loro estrazione dalla cantina e, comunque, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento. Le fecce di vino prima della loro estrazione dalla cantina e, comunque, entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 13, comma 1, sono denaturate con l'aggiunta di cloruro di litio se avviate alla distillazione e sono denaturate con l'aggiunta di solfato ferroso per uso agricolo se destinate all'uso agronomico. Alla eliminazione dell'obbligo di denaturazione dei sottoprodotti di vinificazione dalla norma comunitaria non è seguito, ad oggi, alcun aggiornamento della norma italiana.

L'operazione della denaturazione e, in particolare il reperimento del denaturante cloruro di litio utilizzato per le fecce destinate alla distillazione, hanno un costo rilevante per gli operatori del settore. Sono rilevanti i costi a carico della finanza pubblica per le analisi derivanti dal controllo della corretta denaturazione della feccia di vino in capo sia alle cantine che alle distillerie.

Nello specifico caso delle fecce di vino, la verifica delle operazioni di carico e scarico delle fecce, il loro quantitativo, la coerenza delle movimentazioni dei quantitativi di feccia in uscita rispetto al vino prodotto e la loro destinazione, può essere effettuata tramite la verifica delle annotazioni sul registro dematerializzato di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento 1308/2013.

Al riguardo, si reputa opportuno un intervento sulla normativa primaria, al fine di modificare la legge 238/2016 eliminando l'obbligo della denaturazione delle fecce così come già avvenuto a livello di normativa eurounionale, senza pregiudicare la legalità o la tracciabilità dei sottoprodotti.

Articolo 15 - (Disposizioni per la valorizzazione degli oli vergini di oliva)

L'utilizzo del termine “condimento” in caso di aggiunta di spezie, di piante aromatiche o di uno o più aromi ad un olio d'oliva, ne determina il cambio della natura “merceologica” in “condimenti”, venendo meno pertanto l'applicabilità del divieto alla commercializzazione di dette miscele previsto dall'art. 23 del R.D.L. n. 2033/192.

Il Codice del consumatore decreto legislativo 206/2005 disciplina la protezione dei diritti del consumatore.

Perfetta sintonia, quindi, con la normativa nazionale, anche in materia di etichettatura.

Articolo 16 - (Disposizioni in materia di stampigliatura delle uova)

Il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali dell'11 dicembre 2009, dispone le “Modalità per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, del Consiglio e n. 589/2008, della Commissione e del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267”.

Con il regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione, del 17 agosto 2023, è stato disposto, a far data dal 8 novembre 2024, l'obbligo di effettuare la timbratura presso il sito di produzione (l'allevamento), salvo la possibilità per gli Stati membri di esentare da tali obblighi, sulla base di criteri oggettivi, quando la stampigliatura è effettuata nel primo centro di imballaggio nel quale le uova sono consegnate purché tale esenzione sia “*proporzionata e non discriminatoria e non pregiudichi l'obiettivo della tracciabilità delle uova*”.

Con il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono state individuati casi di esenzione temporanea, sino al 30 novembre 2025, per meglio valutare l'impatto della normativa unionale. Occorre ora prendere posizione circa il luogo di stampigliatura delle uova.

Articolo 17 - (Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite, nonché della produzione e del commercio del vino)

Con il decreto ministeriale 28 febbraio 2022, n. 93849 relativo a “Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120” è stata introdotta, a decorrere dalla campagna 2023-2024, la procedura di identificazione delle superfici vitate sulla base della parcella di riferimento, unità elementare e univocamente identificata del SIPA con il conseguente allineamento delle superfici afferenti lo schedario con quelle presenti nel fascicolo aziendale grafico. Il conseguente passaggio allo schedario grafico, previsto dal sopra citato decreto ministeriale n. 93849 del 2022, non ha trovato, però, ancora applicazione.

Nell'anno 2023 è stata introdotta la nuova “carta dei suoli” che ha sostituito il *refresh* del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), sulla quale creare appositi *sub-layer* grafici in applicazione delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali finalizzate alla protezione della qualità del suolo nella Condizionalità rafforzata, nell'ambito delle politiche e degli interventi del Piano Strategico della PAC.

L'introduzione di un nuovo sistema di rilevazione delle superfici attraverso l'adozione della nuova Carta dei suoli produrrà sicuramente delle differenze rispetto a quanto attualmente dichiarato e ciò non può essere imputato ad inadempienze da parte dei viticoltori.

Inoltre, il principio di legalità di cui all'articolo 7 della Convenzione EDU esige, per l'applicazione delle sanzioni, che le stesse siano conoscibili e ragionevolmente prevedibili al momento della condotta ritenuta illecita. Infatti, stabilisce che, nel caso in cui il soggetto interessato non possa ragionevolmente rilevare l'errore, il mancato adempimento non deve essere sanzionato.

Articolo 18 - (Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli)

La norma interviene sull'articolo 122-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) introducendo una ulteriore deroga a quanto previsto in materia di obbligo di assicurazione dei veicoli dall'articolo 122, comma 1, del predetto codice e dall'articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tale deroga riguarda le macchine agricole non utilizzate su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate, in quanto non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione. Per tale categoria di mezzi, stimato da 1 a 3 milioni di unità, l'obbligo assicurativo è stato introdotto dal Decreto Legislativo n. 184/2023, che ha recepito una precedente Direttiva europea - 2118 del 24 novembre 2021. L'entrata in vigore è stata tuttavia posticipata al 30 giugno 2024 ma tutt'ora, anche a causa della mancanza da parte delle compagnie assicuratrici di specifiche proposte contrattuali, sembra non aver trovato, di fatto, applicazione.

Articolo 19 - (Semplificazioni in materia di procedimenti amministrativi svolti dai Centri di assistenza agricola)

La norma si inquadra nell'ambito della disciplina prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che regola la semplificazione in materia di procedimenti amministrativi istruiti dai Centri di assistenza agricola.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Articolo 1 - (Rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare e interventi per la sovranità alimentare)

La disposizione interviene sul fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 mediante l'incremento della dotazione per un importo pari a 30.000.000 di euro per l'anno 2026 e di 40.000.000 di euro per l'anno 2027 e mediante l'aggiunta dei commi 424-bis, 424-ter e 424-quater dopo il comma 424.

Articolo 2 - (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i contratti della filiera del frumento)

L'intervento proposto non incide sulla normativa in vigore in materia.

Articolo 3 - (Produzione della carne bovina e valorizzazione dei contratti di filiera – Linea vacca-vitello)

L'intervento proposto non incide sulla normativa in vigore in materia.

Articolo 4 - (Incentivazione all'imprenditoria giovanile e femminile)

La proposta normativa in esame interviene sulle agevolazioni previste dal Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante “*Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144*”, autorizzando la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Articolo 5 - (Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo)

L'intervento non impatta direttamente su leggi e regolamenti vigenti.

Articolo 6 - (Misure di sostegno creditizio per le imprese colpite da epizootie)

L'intervento proposto interviene sulla normativa bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, autorizzando la sospensione, per la durata di dodici mesi, del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti a rimborso rateale in scadenza nel corso del 2026 contratti con intermediari finanziari, a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nel corso dell'anno 2025, abbiano subito danni economici significativi a causa di epizootie.

Articolo 7 - (Interventi in favore del settore suinicolo colpito da peste suina africana – PSA)

La disposizione apporta modifiche all'articolo 26, rubricato «Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo e vitivinicolo», del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, introducendo due commi e alcune modifiche di coordinamento.

Articolo 8 - (Modifiche alla legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare)

L'articolo interviene sulla normativa vigente attraverso l'inserimento dell'articolo 16-bis alla legge 28 luglio 2016, n. 154.

Articolo 9 - (Disposizioni in materia di recupero di terreni abbandonati e silenti)

Il comma 12 abroga l'articolo 3 del decreto-legge n. 91/2017 (convertito dalla legge n. 123/2017) a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, salvi gli effetti giuridici prodotti dai contratti già stipulati ai sensi della normativa abrogata.

Articolo 10 - (Ricambio generazionale del personale della ricerca)

L'intervento risulta coerente con il d.lgs. 25/11/2016, n. 218.

Articolo 11 - (Digitalizzazione delle aziende agricole sperimentali del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA e innovazione tecnologica delle aziende agricole degli Istituti tecnici agrari)

L'intervento proposto non incide sulla normativa in vigore in materia.

Articolo 12 - (Potenziamento delle funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA per l'utilizzo dei dati in agricoltura)

Le modifiche incidono direttamente sul d.lgs. 74/2018 e sul d.l. 63/2024, aggiornando riferimenti normativi e attribuendo nuove funzioni. È previsto l'adeguamento dello statuto dell'Agenzia secondo le modalità già previste dall'art. 12 del d.lgs. 74/2018.

Articolo 13 - (Stabilimenti enologici che detengono alcol derivato dal processo di dealcolazione)

La disposizione inserisce il comma 1-bis all'articolo 15 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 al fine di rimuovere un vincolo presente nella normativa primaria nazionale che, vietando la detenzione di alcol negli stabilimenti enologici e locali annessi, rende più onerosa e pertanto disincentiva la produzione di vini dealcolati o parzialmente dealcolati secondo la vigente normativa europea adottata nel 2021.

Articolo 14 - (Modifiche alla disciplina sulla denaturazione delle fecce di vino di cui alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)

La disposizione introduce modifiche alla disciplina della denaturazione delle fecce di vino contenuta nella legge 12 dicembre 2016, n. 238. La norma in esame, in particolare, prevede la soppressione all'articolo 13 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, del secondo periodo del comma 1 (lett. a, n. 1), il quale vieta la detenzione delle fecce non denaturate negli stabilimenti enologici a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento, limitando la flessibilità operativa degli operatori. La sua eliminazione favorisce una gestione più efficiente e proporzionata delle fecce, in linea con le reali pratiche enologiche e senza indebolire i controlli. Viene, inoltre, prevista (lett. a), n. 2) la soppressione del comma 5 dell'articolo 13, il quale imponeva l'obbligo di denaturazione preventiva con specifiche sostanze rivelatrici. Tale previsione, oltre a non risultare tecnicamente necessaria in tutti i contesti produttivi, comportava costi e oneri senza comprovati benefici aggiuntivi in termini di tracciabilità. La soppressione consente l'adozione di criteri più razionali e aggiornati. La norma prevede, infine, delle modifiche consequenziali di mero coordinamento formale all'articolo 57, comma 3, all'articolo 73, comma 7 e all'articolo 76, comma 9.

Articolo 15 - (Disposizioni per la valorizzazione degli oli vergini di oliva)

La disposizione non si pone in contrasto con la normativa vigente in materia di etichettatura, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, bensì ne rafforza il contenuto.

Articolo 16 - (Disposizioni in materia di stampigliatura delle uova)

L'intervento normativo è coerente con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.

Articolo 17 - (Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite, nonché della produzione e del commercio del vino)

La disposizione incide sulla normativa prevista dal decreto legislativo 12 dicembre 2016, n. 238.

Articolo 18 - (Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli)

La norma interviene sul decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) mediante l'aggiunta del comma 1-*bis* dopo il comma 1 dell'articolo 122-*bis*, il quale introduce una deroga a quanto previsto in materia di obbligo di assicurazione dei veicoli dall'articolo 122, comma 1, del predetto codice e dall'articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Inoltre, si esclude l'operatività del Fondo di garanzia per le vittime della strada (di cui all'art. 283 del medesimo codice) in relazione ai sinistri occorsi nelle predette aree, purché la responsabilità civile verso terzi sia coperta da assicurazione volontaria o da polizze stipulate in forza di disposizioni speciali.

Articolo 19 - (Semplificazioni in materia di procedimenti amministrativi svolti dai Centri di assistenza agricola)

La disposizione interviene sull'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che disciplina la semplificazione in materia di procedimenti amministrativi istruiti dai Centri di assistenza agricola, mediante l'introduzione, dopo il comma 6, dei commi 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater* e 6-*quinques*.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il disegno di legge in esame non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il disegno di legge non presenta profili d'incompatibilità con le competenze delle autonomie locali.

Si specifica quanto segue.

Articolo 9 - (Disposizioni in materia di recupero di terreni abbandonati e silenti)

Il comma 9 demanda alle regioni il compito di coordinare le proprie normative in materia di recupero delle terre abbandonate e silenti con le disposizioni di cui al presente articolo e al successivo decreto attuativo.

Il comma 11 disciplina la fase transitoria, disponendo che i Comuni che abbiano già proceduto al censimento dei terreni si adeguino alle nuove disposizioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

Il disegno di legge non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il disegno di legge non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia oggetto del disegno di legge in esame, eccetto che per il seguente articolo.

Articolo 9 - (Disposizioni in materia di recupero di terreni abbandonati e silenti)

In materia di terreni silenti si segnala il disegno di legge recante “*Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane*”, di iniziativa governativa, approvato, con modificazioni, dal Senato in prima lettura il 31 ottobre 2024 (A.S. 1054). Successivamente è stato ulteriormente modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, concluso nella seduta dell'8 luglio 2025 (A.C. 2126) e per il quale il 4 agosto 2025 si è concluso l'esame in Commissione al Senato per la seconda lettura (A.S.1054-B). Il presente disegno di legge prevede all'articolo 26 l'istituzione del Registro nazionale dei terreni silenti ad opera di un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata.

Si segnala, inoltre, la proposta di legge di iniziativa parlamentare recante “*Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina*”, presentata alla Camera dei deputati il 13 ottobre 2022 (A.C. 165), che risulta alla data del 18 febbraio 2025 in corso di esame in Commissione (proseguito in Comitato ristretto), il quale all'articolo 6 detta norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni e dei beni agricoli abbandonati e la manutenzione idro-geologica e all'articolo 7 prevede una disciplina di gestione dei terreni i cui proprietari non siano individuabili o reperibili.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia né di giudizi di costituzionalità pendenti.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il disegno di legge non presenta profili d'incompatibilità con il diritto dell'Unione europea.

Si specifica quanto di seguito indicato.

Articolo 5 - (Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo)

Le misure introdotte sono compatibili con l'ordinamento comunitario. In particolare, l'intervento è coerente con gli obiettivi del regolamento (UE) 2020/1201 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa.

Articolo 11 - (Digitalizzazione delle aziende agricole sperimentali del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA e innovazione tecnologica delle aziende agricole degli Istituti tecnici agrari)

L'articolo 11 promuove la digitalizzazione, l'innovazione tecnologica e il rafforzamento del settore agricolo, obiettivi pienamente in linea con le priorità della Politica Agricola Comune (PAC) dell'Unione Europea, che incentiva la modernizzazione delle aziende agricole attraverso investimenti in ricerca, sviluppo tecnologico e sostenibilità ambientale. Nell'ambito di questo intervento, particolare rilievo viene dato alle aziende agricole sperimentali del CREA e agli Istituti tecnici agrari, riconosciuti come centri strategici per la sperimentazione, formazione e diffusione delle competenze digitali e tecnologiche tra le future generazioni di operatori agricoli.

Le azioni previste si inseriscono nel più ampio contesto europeo del Green Deal e della strategia digitale per l'agricoltura, sostenendo gli obiettivi di sostenibilità ambientale, efficienza nell'uso delle risorse e implementazione di tecnologie intelligenti e di strumentazione avanzata non solo nelle aziende e nei laboratori, ma anche nei centri formativi e di ricerca, contribuendo così alla diffusione di best practices e all'innovazione responsabile nel settore agricolo.

Questa integrazione rafforza la coerenza dell'intervento con le direttive e i programmi comunitari volti a supportare la transizione digitale e la sostenibilità del comparto agricolo, garantendo un approccio organico che coinvolge sia le imprese operanti sul territorio, sia le istituzioni formative e sperimentali.

Articolo 12 - (Potenziamento delle funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA per l'utilizzo dei dati in agricoltura)

La disposizione è compatibile con il diritto UE. L'AGEA/AgeaIT opera nel rispetto delle regole europee in materia di aiuti di Stato, gestione dei fondi PAC e digitalizzazione agricola.

Articolo 13 - (Stabilimenti enologici che detengono alcol derivato dal processo di dealcolazione)

Il regolamento (UE) 2021/2117, apportando una modifica all'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013, prevede la possibilità di effettuare la pratica enologica della "dealcolazione" per eliminare, totalmente o parzialmente, il tenore alcolico nei vini mediante tre processi espressamente indicati (parziale evaporazione sottovuoto, tecniche a membrana, distillazione). Pertanto, l'intervento regolatorio proposto recepisce e dà piena attuazione a quanto disposto in ambito europeo.

Articolo 17 - (Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite, nonché della produzione e del commercio del vino)

La sostituzione del riferimento allo "CE n. 436/2009" con il "delegato (UE) 2018/273 dell'11 dicembre 2017" indica un aggiornamento normativo, rafforzando la conformità con il diritto dell'Unione Europea.

Questo aggiornamento garantisce che le norme interne siano coerenti con la norma comunitaria, rafforzando la legittimità e l'efficacia delle disposizioni.

Articolo 19 - (Semplificazioni in materia di procedimenti amministrativi svolti dai Centri di assistenza agricola)

La disposizione è compatibile con il diritto UE. L'AGEA opera nel rispetto delle regole europee in materia di aiuti di Stato, gestione dei fondi PAC e digitalizzazione agricola.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia oggetto del disegno di legge.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non si rilevano profili d'incompatibilità del disegno di legge con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni della Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Si specifica quanto segue.

Articolo 4 - (Incentivazione all'imprenditoria giovanile e femminile)

Molti Stati membri adottano misure simili per sostenere l'imprenditoria agricola giovanile e femminile. In Francia e Germania, ad esempio, esistono meccanismi agevolativi analoghi finanziati da fondi strutturali o nazionali.

Articolo 12 - (Potenziamento delle funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA per l'utilizzo dei dati in agricoltura)

Alcuni Stati membri hanno già avviato processi di digitalizzazione e centralizzazione delle banche dati agricole (es. Francia, Germania). L'Italia si allinea ai migliori standard europei.

Articolo 14 - (Modifiche alla disciplina sulla denaturazione delle fecce di vino di cui alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)

Al fine di garantire la qualità dei prodotti vitivinicoli, la verifica della corretta applicazione del divieto di sovrappressione delle uve e un adeguato monitoraggio dei sottoprodotti della vinificazione e del loro uso finale è oggi codificata nell'art. 14 del Regolamento (UE) 2019/934. Nell'attuale assetto normativo comunitario, il riferimento all'obbligo di denaturazione delle fecce è stato eliminato e la verifica del divieto di sovrappressione e impiego delle fecce in vinificazione è affidata alla tracciabilità garantita dai documenti di accompagnamento e dal registro vitivinicolo. Già altri paesi europei, con quantitativi di prodotti vitivinicoli simili a quelli dell'Italia (ad esempio Francia e Spagna), hanno adeguato la propria normativa e non prevedono obblighi di denaturazione delle fecce di vino prima della consegna in distilleria. Il permanere di un siffatto obbligo comporterebbe costi di produzione più elevati per i nostri operatori e conseguente distorsione di concorrenza tra operatori del settore.

Articolo 18 - (Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli)

Sul punto si rappresenta che in Germania la Direttiva è stata recepita il 17 aprile 2024. Come per l'Italia, l'obbligo assicurativo e la nuova definizione di veicolo ha ampliato la platea di interessati ma con un'eccezione: i veicoli soggetti alle norme sulla procedura di immatricolazione, ma non immatricolati per l'uso su strade pubbliche, sono esenti da assicurazione. Tali mezzi - come riporta la normativa tedesca - possono essere utilizzati solo in un'area non pubblica.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nel testo del disegno di legge sono state introdotte le seguenti nuove definizioni normative.

Articolo 2 - (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i contratti della filiera del frumento)

Il comma 2 introduce la definizione di «contratti di filiera» ai fini dell'applicazione della norma, intendendosi tali gli accordi scritti tra le imprese di cui al comma 1 che hanno ad oggetto la fornitura di frumento di origine italiana, per un periodo minimo di tre anni e fino a cinque anni e che prevedono:

- a) l'indicazione del prezzo o dei criteri per la sua determinazione;
- b) la pianificazione delle quantità e delle tempistiche di consegna;
- c) l'impegno delle parti a rispettare standard qualitativi specifici, anche in termini di sostenibilità ambientale e benessere animale;
- d) meccanismi di condivisione del rischio e di valorizzazione delle produzioni.”

La definizione, avendo un ambito di applicazione limitato alla norma in questione, non pone problemi in termini di coerenza sistematica.

Articolo 9 - (Disposizioni in materia di recupero di terreni abbandonati e silenti)

Il comma 2 introduce, per le finalità del presente articolo, le definizioni normative di «terreno abbandonato» e «terreno silente». La prima qualifica i terreni sui quali non sia stata esercitata attività agricola per almeno cinque anni, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 e della relativa normativa attuativa. La seconda riguarda invece i terreni per i quali i proprietari risultino non identificabili o irreperibili a seguito di istruttoria comunale.

La definizione, avendo un ambito di applicazione limitato alla norma in questione, non pone problemi in termini di coerenza sistematica.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo e non si evidenziano criticità.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel testo del disegno di legge in esame si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per le seguenti disposizioni.

Articolo 1 (Rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare e interventi per la sovranità alimentare):

La disposizione interviene sul fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 mediante l'incremento della dotazione per un importo pari a 30.000.000 di euro per l'anno 2026 e di 40.000.000 di euro per l'anno 2027 e mediante l'aggiunta dei commi 424-*bis*, 424-*ter* e 424-*quater* dopo il comma 424.

Articolo 7 - (Interventi in favore del settore suinicolo colpito da peste suina africana – PSA)

La disposizione apporta modifiche all'articolo 26, rubricato «Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo e vitivinicolo», del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, introducendo due commi e alcune modifiche di coordinamento.

Articolo 8 - (Modifiche alla legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare)

Alla luce del contenuto della legge n. 154 del 2016, è stato ritenuto opportuno inserire un articolo 16-*bis* in quel testo normativo, in ragione degli elementi di connessione tra le due misure;

Articolo 9 - (Disposizioni in materia di recupero di terreni abbandonati e silenti)

Il comma 12 comporta modifiche al decreto-legge n. 91/2017 (convertito dalla legge n. 123/2017) disponendo l'abrogazione dell'articolo 3 a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, salvi gli effetti giuridici prodotti dai contratti già stipulati ai sensi della normativa abrogata.

Articolo 12 - (Potenziamento delle funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA per l'utilizzo dei dati in agricoltura)

Il comma 1 apporta modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, rubricato «Funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura», con l'aggiunta del comma 3-*bis*.

Il comma 2 dispone che lo statuto dell'Agenzia sia adeguato alle disposizioni recate dalla presente legge con le procedure di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

Il comma 3 dispone che al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 le parole: «Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia per le erogazioni in agricoltura, innovazione e tecnologia (AgeaIT)» e l'acronimo: «AGEA», ovunque ricorre, è sostituito dal seguente: «AgeaIT».

Articolo 13 - (Stabilimenti enologici che detengono alcol derivato dal processo di dealcolazione)

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella, in quanto è stato modificato l'articolo 15 del decreto legislativo della legge 12 dicembre 2016, n. 238, introducendo, dopo il comma 1, il comma 1-*bis*, per apportare integrazioni alla norma.

Articolo 14 - (Modifiche alla disciplina sulla denaturazione delle fecce di vino di cui alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella, in quanto è stato modificato l'art. 13 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sopprimendo alcune previsioni ai commi 1 e 5, per eliminare l'obbligo specifico presente nella norma e sono stati modificati, di conseguenza, i riferimenti a tale obbligo agli articoli: 57, comma 3, 73, comma 7 e 76, comma 9.

Articolo 16 - (Disposizioni in materia di stampigliatura delle uova)

La disposizione sopprime l'esenzione alla stampigliatura prevista all'articolo 3 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dell'11 dicembre 2009 relativa alla

spedizione di uova da Stati membri dell'Unione europea e Stati extra UE all'industria alimentare nazionale.

Articolo 17 - (Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite, nonché della produzione e del commercio del vino)

In relazione all'articolo 3, comma 1, lettera h), si provvede all'aggiornamento del riferimento normativo europeo, sostituendo il regolamento (CE) n. 436/2009 con il più recente regolamento delegato (UE) 2018/273. Contestualmente, si elimina il riferimento al sistema di identificazione geografica (GIS), in quanto superato dalla successiva introduzione del Sistema unico di identificazione delle parcelle agricole (SIPA).

In merito all'articolo 8 (Schedario viticolo), la presente disposizione uniforma la terminologia tecnica, sostituendo espressioni come "unità vitata" con "parcella viticola"; integra lo schedario viticolo con il Sistema SIPA, in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale più recente (DL n. 76/2020); abroga norme superate, migliora la precisione lessicale e aggiorna termini come "DOCG, DOC e IGT" con le dizioni "DO e IG" coerenti con il lessico UE (soltanto per le finalità connesse allo schedario viticolo, non viene modificata la disciplina circa l'etichettatura); nonché anticipa i termini di notifica (dal 31 al 15 luglio di ogni anno) nel caso di eventuali modifiche allo schedario viticolo effettuate dall'amministrazione e non espressamente richieste dal produttore, per migliorare l'efficienza amministrativa.

Infine, in relazione all'articolo 69, comma 6, si prevede che possano essere iscritte nello schedario viticolo le superfici già impiantate alla data del 31 dicembre 2025 (anziché alla data di entrata in vigore della legge, ossia alla data del 12 gennaio 2017). Viene, infine, aggiunto il nuovo comma 6-*bis*, che impone l'obbligo di aggiornamento dei dati entro 12 mesi dall'accertamento della discordanza, prevedendo in caso di inadempimento la sospensione dell'operatività del fascicolo aziendale ai fini amministrativi.

Articolo 18 - (Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli)

La disposizione introduce un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 122-bis del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), al fine di precisare l'ambito applicativo della deroga all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli.

Articolo 19 - (Semplificazioni in materia di procedimenti amministrativi svolti dai Centri di assistenza agricola)

La disposizione interviene sull'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che disciplina la semplificazione in materia di procedimenti amministrativi istruiti dai Centri di assistenza agricola, mediante l'introduzione, dopo il comma 6, dei commi 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater* e 6-*quinques*.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono stati individuati effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni del disegno di legge aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente o derogatorie rispetto alla normativa vigente, eccetto che le seguenti.

Articolo 6 - (Misure di sostegno creditizio per le imprese colpite da epizootie)

L'intervento proposto introduce una deroga alla normativa bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, autorizzando la sospensione, per la durata di dodici mesi, del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti a rimborso rateale in scadenza nel corso del 2026 contratti con intermediari finanziari, a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nel corso dell'anno 2025, abbiano subito danni economici significativi a causa di epizootie.

Articolo 13 - (Stabilimenti enologici che detengono alcol derivato dal processo di dealcolazione)

La disposizione, inserendo il comma 1-*bis* all'articolo 15 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, introduce una deroga all'articolo 15 comma 1 lettera a) del Testo Unico Vino, autorizzando le aziende a detenere all'interno dello stesso stabilimento enologico vino e alcol derivato dal processo di dealcolazione.

Articolo 16 - (Disposizioni in materia di stampigliatura delle uova)

La disposizione prevede che a partire dal 1° dicembre 2025, sono esentate dall'obbligo della stampigliatura nel luogo di produzione:

a) le uova prodotte in allevamenti che hanno in essere un contratto di conferimento, di trasferimento o di vendita di tutta la produzione, con uno o più centri di imballaggio, in cui sia verificabile il sistema di allevamento adottato;

b) le uova prodotte in allevamenti direttamente collegati al proprio centro di imballaggio.

È previsto, altresì, l'esenzione dall'obbligo della stampigliatura delle uova prodotte in allevamenti con capienza fino a 50 galline ovaiole. È, infine, soppressa l'esenzione alla stampigliatura prevista all'articolo 3 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dell'11 dicembre 2009 relativa alla spedizione di uova da Stati membri dell'Unione europea e Stati extra UE all'industria alimentare nazionale.

Articolo 18 - (Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli)

La disposizione esclude l'operatività del Fondo di garanzia per le vittime della strada (di cui all'art. 283 del medesimo codice) in relazione ai sinistri occorsi nelle predette aree, purché la responsabilità civile verso terzi sia coperta da assicurazione volontaria o da polizze stipulate in forza di disposizioni speciali.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del disegno di legge.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Articolo 1 (Rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare e interventi per la sovranità alimentare)

Il comma 3 aggiunge il comma 424-*ter* all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale prevede l'adozione di uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per definire i criteri e le modalità di finanziamento degli investimenti di cui al comma 424-*bis*.

Non sono previsti termini per l'adozione. L'adozione dei successivi provvedimenti attuativi risulta necessitata dal carattere non auto applicativo della normativa di rango primario, nonché dal carattere "procedimentale" dell'utilizzo delle risorse di cui al Fondo in discorso, la cui ripartizione avviene in sede propriamente amministrativa. Da questo punto di vista, dunque, la norma primaria stabilisce la cornice entro cui l'Amministrazione deve muoversi nella concreta ripartizione delle risorse del Fondo e lo stanziamento complessivo delle risorse. I provvedimenti attuativi, invece, prevedono: la quantificazione della ripartizione dello stanziamento complessivo sulle diverse filiere coinvolte dagli interventi; la definizione del criterio di riparto; l'individuazione delle filiere destinatarie dei sostegni; la definizione del regime di aiuto; la disciplina della procedura di richiesta dell'aiuto; la definizione dei compiti del soggetto gestore. Si tratta, evidentemente, di aspetti di natura amministrativa e tecnica, che non possono avere spazio nel dato legislativo. L'assenza di un termine per l'adozione degli atti attuativi appare congrua in ragione della tipologia di intervento.

Articolo 2 - (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i contratti della filiera del frumento)

Il comma 5 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, per definire le modalità attuative del credito d'imposta, inclusi i requisiti specifici per la qualificazione dei contratti di filiera ammissibili, le tipologie di investimenti agevolabili per quanto non previsto dal comma 3, la documentazione necessaria per attestare le spese sostenute e la conformità ai requisiti, le procedure per la richiesta e l'ottenimento del beneficio, con particolare riguardo alle modalità per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 7, le modalità di controllo e revoca, ed eventuali limiti massimi di spesa ammissibili per ciascun beneficiario.

Il termine previsto risulta congruo in considerazione della natura fiscale del sostegno in discorso. L'adozione del successivo provvedimento attuativo risulta necessitata dal carattere non auto applicativo della normativa di rango primario, nonché dal carattere "procedimentale" dell'aiuto in discorso. Da questo punto di vista, la norma primaria stabilisce la cornice entro cui l'Amministrazione deve muoversi nell'attribuzione del contributo, individuando il limite massimo di spesa, l'ambito di applicazione soggettivo (imprese del settore agroalimentare che operano la trasformazione di prodotti agricoli e abbiano sottoscritto nuovi contratti di filiera) ed oggettivo (tipologia e durata degli investimenti) della misura. Il provvedimento attuativo, invece, prevede le concrete modalità attuative per l'applicazione del contributo sotto forma di credito d'imposta, inclusi i necessari adempimenti di carattere fiscale. Si tratta, evidentemente, di aspetti di natura amministrativa e tecnica, che non possono avere spazio nel dato legislativo.

Articolo 3 - (Produzione della carne bovina e valorizzazione dei contratti di filiera – Linea vacca-vitello)

Il comma 2 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in cui siano stabilite le condizioni, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi, nonché l'entità degli stessi per ciascuno dei partecipanti alla filiera, nel rispetto della ripartizione del 70 per cento del contributo a favore della filiera orientata alla carne e del 30 per cento a favore della filiera a duplice attitudine carne-latte.

Non sono previsti termini per l'adozione. L'adozione del successivo provvedimento attuativo risulta necessitata dal carattere non auto applicativo della normativa di rango primario, nonché dal carattere "procedimentale" della concessione dei contributi per gli investimenti previsti dalla norma, la cui ripartizione avviene in sede propriamente amministrativa. Da questo punto di vista, dunque, la norma primaria stabilisce la cornice entro cui l'Amministrazione deve muoversi nella concreta ripartizione delle risorse e lo stanziamento complessivo delle medesime. Il provvedimento attuativo, invece, prevede: la quantificazione della ripartizione dello stanziamento complessivo sulle diverse filiere coinvolte dagli interventi; la definizione del regime di aiuto; la disciplina della procedura di richiesta dell'aiuto; la definizione dei compiti del soggetto gestore. Si tratta, evidentemente, di aspetti di natura amministrativa e tecnica, che non possono avere spazio nel dato legislativo. L'assenza di un termine per l'adozione degli atti attuativi appare congrua in ragione della tipologia di intervento.

Articolo 4 - (Incentivazione all'imprenditoria giovanile e femminile)

Non sono richiesti atti normativi secondari. L'attuazione è demandata all'ISMEA, in continuità con quanto già previsto per la misura "Più Impresa".

Articolo 5 - (Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo)

Il comma 2 prevede l'elaborazione di un piano strategico nazionale che includa misure di investimento per il reimpianto di oliveti tramite cultivar resistenti e riconversioni colturali verso altre colture.

Il Piano è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Il termine previsto risulta congruo in ragione del carattere di indirizzo del Piano. L'adozione del successivo provvedimento attuativo risulta necessitata dal carattere non auto applicativo della normativa di rango primario, nonché dal carattere "procedimentale" della concessione dei contributi previsti dalla norma, la cui ripartizione avviene in sede propriamente amministrativa. Da questo punto di vista, dunque, la norma primaria stabilisce la cornice entro cui l'Amministrazione deve muoversi nella concreta ripartizione delle risorse e lo stanziamento complessivo delle risorse. Il provvedimento attuativo, invece, detaglierà le concrete misure di investimento volte a realizzare gli scopi previsti dalla norma. Si tratta, evidentemente, di aspetti di natura amministrativa e tecnica, che non possono avere spazio nel dato legislativo.

Articolo 6 - (Misure di sostegno creditizio per le imprese colpite da epizootie)

Non sono previsti ulteriori e successivi atti attuativi della misura.

Articolo 7 - (Interventi in favore del settore suinicolo colpito da peste suina africana – PSA)

La disposizione prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per definire i criteri e le modalità per la concessione del contributo, nonché la sua entità per singolo intervento.

Il termine previsto risulta congruo in ragione della tipologia di intervento legata ad un evento specifico (PSA). L'adozione del successivo provvedimento attuativo risulta necessitata dal carattere non auto applicativo della normativa di rango primario, nonché dal carattere "procedimentale" dell'utilizzo delle risorse in discorso, la cui ripartizione avviene in sede propriamente amministrativa. Da questo punto di vista, dunque, la norma primaria stabilisce la cornice entro cui l'Amministrazione deve muoversi nella concreta ripartizione delle risorse e lo stanziamento complessivo delle medesime. Il provvedimento attuativo, invece, prevede i criteri e le modalità per la concessione del contributo. Si tratta, evidentemente, di aspetti di dettaglio di natura amministrativa e tecnica, che non possono avere spazio nel dato legislativo.

Articolo 8 - (Modifiche alla legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare)

Gli atti successivi previsti sono meramente esecutivi e la misura non abbisogna dell'adozione di atti aventi natura regolamentare.

Articolo 9 - (Disposizioni in materia di recupero di terreni abbandonati e silenti)

Il comma 8 prevede l'adozione di un DPR, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, per integrare la disciplina con le specifiche modalità operative e contrattuali, ivi comprese le procedure per la determinazione dei canoni di affitto e la gestione delle opposizioni.

Il comma 9 demanda alle regioni il compito di coordinare le proprie normative con le disposizioni di cui al presente articolo e al decreto attuativo.

Il comma 11 disciplina la fase transitoria, disponendo che i Comuni che abbiano già proceduto al censimento dei terreni si adeguino alle nuove disposizioni.

Non sono previsti termini per l'adozione. L'adozione del successivo atto di natura regolamentare risulta necessaria alla luce del carattere di principio della norma primaria, che richiede di essere integrata mediante l'adozione del regolamento in discorso. Quest'ultimo avrà pertanto natura integrativa relativamente agli aspetti di dettaglio e procedurali non demandabili al dato legislativo.

Articolo 10 - (Ricambio generazionale del personale della ricerca)

Non sono previsti atti attuativi specifici oltre alle procedure concorsuali da attivare a cura dell'Ente.

Articolo 11 - (Digitalizzazione delle aziende agricole sperimentali del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA e innovazione tecnologica delle aziende agricole degli Istituti tecnici agrari)

Il comma 2 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per stabilire i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al primo periodo.

Il termine previsto risulta congruo anche in ragione delle finalità didattiche perseguite. L'adozione del successivo provvedimento attuativo risulta necessitata dal carattere non auto applicativo della

normativa di rango primario, nonché dal carattere “procedimentale” della concessione dei contributi per gli investimenti previsti dalla norma, la cui ripartizione avviene in sede propriamente amministrativa. Da questo punto di vista, dunque, la norma primaria stabilisce la cornice entro cui l’Amministrazione deve muoversi nella concreta ripartizione delle risorse e lo stanziamento complessivo delle medesime. Il provvedimento attuativo prevede, invece, criteri e modalità di erogazione del contributo. Si tratta, evidentemente, di aspetti di dettaglio di natura amministrativa e tecnica, che non possono avere spazio nel dato legislativo.

Articolo 12 - (Potenziamento delle funzioni dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA per l’utilizzo dei dati in agricoltura)

È previsto l’adeguamento statutario dell’Agenzia ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 74/2018, atto necessario per armonizzare la *governance* con le nuove funzioni.

Articolo 13 - (Stabilimenti enologici che detengono alcol derivato dal processo di dealcolazione)

Non ci sono, per quanto di competenza, atti successivi attuativi. Ad ogni modo, si fa presente che potranno esservi atti di tale tipo predisposti dal Ministero dell’economia e finanza per quanto riguarda gli aspetti inerenti all’assetto del deposito fiscale e modalità semplificate di accertamento e di contabilizzazione per la produzione dei dealcolati. Si precisa inoltre che, in attuazione dell’articolo 33-ter del decreto legislativo n. 43 del 28 marzo 2025, tale successivo provvedimento potrà essere di adozione interministeriale (Ministero dell’agricoltura e Ministero dell’economia e finanza).

Articolo 14 - (Modifiche alla disciplina sulla denaturazione delle fecce di vino di cui alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)

Non sono previsti ulteriori e successivi atti attuativi della misura.

Articolo 15 - (Disposizioni per la valorizzazione degli oli vergini di oliva)

Non sono previsti ulteriori e successivi atti attuativi della misura.

Articolo 16 - (Disposizioni in materia di stampigliatura delle uova)

Non sono previsti ulteriori e successivi atti attuativi della misura.

Articolo 17 - (Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite, nonché della produzione e del commercio del vino)

La disciplina non si esaurisce con le disposizioni proposte, in quanto saranno necessarie ulteriori disposizioni che consentiranno di gestire le anomalie riscontrate a conclusione dell’allineamento delle superfici nello schedario grafico.

Articolo 18 - (Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli)

Non sono previsti ulteriori e successivi atti attuativi della misura.

Articolo 19 - (Semplificazioni in materia di procedimenti amministrativi svolti dai Centri di assistenza agricola)

La disposizione prevede che le modalità attuative della misura siano definite per effetto dell’adozione di linee guida che definiscano in modo dettagliato e uniforme le attività istruttorie che possono essere eseguite dai CAA, mediante accordo siglato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. L’adozione delle linee guida si rende necessaria in considerazione del carattere tecnico delle innovazioni introdotte.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o documenti statistici.

Si specifica quanto segue.

Articolo 1 (Rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare e interventi per la sovranità alimentare)

Non si ravvisa la necessità di ricorrere alle elaborazioni statistiche dell'Istituto Nazionale di Statistica in quanto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, possono essere utilizzati i dati in possesso dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA.

Articolo 5 - (Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo)

Nella predisposizione dell'articolo sono state ritenute necessarie specifiche elaborazioni statistiche, anche in considerazione del carattere compilativo del testo. Pertanto, non è stato necessario commissionare all'ISTAT elaborazioni statistiche *ad hoc*.

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE AGRICOLA

CAPO I

INTERVENTI PER LA SOVRANITÀ ALIMENTARE

Art. 1.

(Rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare e interventi per la sovranità alimentare)

1. La dotazione del Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026 e a 30 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 425 sono inseriti i seguenti:

« 425-bis. Allo scopo di finanziare gli investimenti necessari a garantire un approvvigionamento sufficiente e diversificato di prodotti agricoli attraverso l'aumento della produzione agricola nazionale, a rafforzare le filiere produttive locali, anche al fine di preservare le aree interne dallo spopolamento e dal dissesto idrogeologico, a potenziare la produttività e la competitività delle imprese agricole, a individuare e sostenere le colture agricole di interesse strategico nonché a favorire, attraverso specifici strumenti di sostegno e investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e all'acquisizione delle tecnologie necessarie, la produzione, lo svezzamento e l'allevamento di vitelli autoctoni, nel rispetto del regime di aiuti di cui al comma 424, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 150 milioni di euro per l'anno 2028.

425-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di finanziamento degli investimenti di cui al comma 425-bis.

425-quater. Agli oneri derivanti dal comma 425-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, a 100 milioni di euro per l'anno 2027 e a 150 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ».

Art. 2.

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i contratti della filiera del frumento)

1. Al fine di rafforzare l'integrazione tra le industrie agroalimentari e le imprese

agricole del frumento, di migliorare la qualità e la tracciabilità dei prodotti e di promuovere pratiche agricole sostenibili, alle imprese del settore agroalimentare che operano la trasformazione dei prodotti agricoli e che, a decorrere dall'anno 2026, abbiano sottoscritto nuovi contratti di filiera con imprese attive nella produzione di frumento di origine italiana con le modalità definite ai sensi del comma 5 è concesso, per l'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro.

2. Ai sensi del presente articolo, per « contratti di filiera » si intendono accordi scritti tra le imprese di cui al comma 1 che hanno a oggetto la fornitura di frumento di origine italiana, per un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque anni, e che prevedono:

a) l'indicazione del prezzo o dei criteri per la sua determinazione;

b) la pianificazione delle quantità e dei tempi di consegna;

c) l'impegno delle parti a rispettare requisiti qualitativi specifici, anche riguardanti la sostenibilità ambientale e il benessere animale;

d) meccanismi di condivisione del rischio e di valorizzazione delle produzioni.

3. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è riconosciuto per gli investimenti, effettuati dal 1° febbraio 2026 al 15 novembre 2026, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature finalizzati al miglioramento qualitativo delle produzioni, nonché alla connessa attività di ricerca. Il credito d'imposta è concesso nella misura del 20 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato qualora i contratti di filiera abbiano durata triennale, nella misura del 30 per cento qualora i contratti abbiano durata superiore a tre anni e fino a quattro anni e nella misura del 40 per cento qualora i contratti abbiano durata superiore a quattro anni e fino a cinque anni. Il credito d'imposta è utiliz-

zabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Le disposizioni del comma 1, compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono soggette all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108 del medesimo Trattato e acquistano efficacia dalla data della notifica della decisione della Commissione europea che approva il regime di aiuti. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è competente a notificare alla Commissione europea le misure previste dal presente articolo e provvede altresì all'assolvimento degli adempimenti inerenti all'iscrizione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato relativi alle medesime misure.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'applicazione del credito d'imposta di cui al presente articolo, compresi i requisiti specifici per la qualificazione dei contratti di filiera ammissibili, le tipologie degli investimenti agevolabili, per quanto non previsto dal comma 3, la documentazione necessaria per attestare le spese sostenute e la conformità ai requisiti, le procedure per la richiesta e il riconoscimento del beneficio, con particolare riguardo alle modalità per garantire il

rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, le modalità di controllo e di revoca ed eventuali limiti massimi delle spese ammissibili per ciascun beneficiario.

6. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 3.

(Produzione della carne bovina e valorizzazione dei contratti di filiera. Linea vacca-vitello)

1. Al fine di incrementare la produzione di carne bovina da allevamenti situati nel territorio nazionale, di sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli allevamenti zootecnici e della filiera di produzione della carne bovina e di valorizzare i contratti di filiera nel comparto zootecnico, in particolare per la linea vacca-vitello, agli imprenditori agricoli singoli o associati che abbiano sottoscritto un accordo o un contratto di filiera per la produzione di carne bovina, che comprenda, oltre alla fase dell'allevamento, almeno un'altra fase della filiera, sono concessi contributi per investimenti finalizzati:

a) all'acquisto di manze iscritte nei libri genealogici in programmi genetici di selezione con orientamento alla carne o

alla duplice attitudine carne-latte, ovvero all'allevamento, per un periodo minimo di ventiquattro mesi, di bovini riproduttori di sesso femminile iscritti nei libri genealogici in programmi genetici di selezione con orientamento alla carne o alla duplice attitudine carne-latte, con l'obiettivo di incrementare la consistenza aziendale di vacche nutrici per la produzione di ristalli da ingrasso;

b) alla produzione di vitelli ottenuti dall'incrocio tra bovine di razze da latte o a duplice attitudine carne-latte con tori di razze specializzate per la produzione di carne, anche mediante l'uso di seme sessato di tori, che soddisfano il requisito minimo dell'incremento di capi in misura pari o superiore al 40 per cento sul numero dei parti rispetto a quelli dell'anno precedente alla domanda;

c) allo svezzamento e all'accrescimento del vitello da 60 a 200 chilogrammi con una permanenza in stalla di almeno sei mesi;

d) all'accrescimento del bovino da 200 a 500 chilogrammi con una permanenza in stalla di almeno dodici mesi.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le condizioni, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo nonché l'entità degli stessi per ciascuno dei partecipanti alla filiera, nel rispetto della ripartizione del 70 per cento del contributo a favore della filiera orientata alla carne e del 30 per cento a favore della filiera a duplice attitudine carne-latte.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del

regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro per l'anno 2028.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 200 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 4.

(Incentivazione dell'imprenditoria giovanile e femminile)

1. Per le agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinata per una quota del 65 per cento alla concessione di mutui a tasso agevolato e per una quota del 35 per cento alla concessione di contributi a fondo perduto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

CAPO II

INTERVENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE NELL'AGRICOLTURA

Art. 5.

(Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo)

1. Al fine di sostenere le imprese agricole nelle azioni di contrasto delle fitopatie

che interessano il settore olivicolo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 200 milioni di euro per l'anno 2028 per l'attuazione di un piano contenente misure di investimento, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per i reimpianti e le riconversioni tramite *cultivar* di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 200 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 6.

*(Misure di sostegno creditizio
per le imprese colpite da epizoozie)*

1. Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2025, sono state colpite da epizoozie possono beneficiare della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, in scadenza nell'anno 2026, stipulati con banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, previa presentazione di un'auto-

certificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni, verificate nell'anno 2025:

a) una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento rispetto all'anno precedente;

b) una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento rispetto all'anno precedente;

c) nel caso delle cooperative agricole, una riduzione delle quantità conferite o della produzione primaria, pari almeno al 20 per cento rispetto all'anno precedente.

2. Possono beneficiare della facoltà di cui al comma 1 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore della presente legge, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per una durata pari a quella della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sui finanziamenti oggetto della sospensione di cui al comma 1 del presente articolo è automaticamente prorogata per un periodo pari a quello della sospensione stessa.

3. Il presente articolo si applica nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, e del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre

2023, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

Art. 7.

(Interventi in favore del settore suinicolo colpito dalla peste suina africana)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Fatte salve le prescrizioni dell'autorità competente a tutela della sicurezza alimentare e della salute animale, al fine di contenere i danni indiretti derivanti dalla diffusione della peste suina africana, è concesso un contributo in favore delle aziende del settore della macellazione per il congelamento e lo stoccaggio, per un periodo minimo di quindici giorni, di suini macellati provenienti da zone di restrizione, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al presente comma, nonché la sua entità per singolo intervento.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del-

l'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste »;

b) al comma 5, le parole: « di cui al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « derivanti dai commi 1, 2 e 3 ».

CAPO III

INTERVENTI PER FAVORIRE IL RICAMBIO GENERAZIONALE E L'ACCESSO AL CAPITALE FONDIARIO

Art. 8.

(Introduzione dell'articolo 16-bis della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di accesso dei giovani ai terreni agricoli di proprietà dell'ISMEA)

1. Nel titolo II della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

« Art. 16-bis. – *(Accesso dei giovani ai terreni agricoli di proprietà dell'ISMEA)* – 1. Nell'ambito degli interventi fondiari destinati all'imprenditoria agricola giovanile, l'ISMEA avvia procedure per la concessione in comodato gratuito, ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile, dei terreni di cui all'articolo 13, comma 4-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per i quali non è stata conclusa positivamente la procedura di dismissione.

2. Il comodatario è selezionato tramite una procedura competitiva a evidenza pubblica, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16. All'esito della procedura di cui al primo periodo, l'ISMEA adotta una deliberazione di affidamento, cui segue la stipulazione del relativo contratto.

3. Possono partecipare alle procedure di cui al comma 2 i cittadini italiani o di altro Paese appartenente all'Unione europea o i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, previsto dagli articoli 9, 9-*bis* e 9-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condi-

zione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di età superiore a diciotto anni e inferiore a quarantuno anni compiuti. Hanno diritto di preferenza i soggetti che sono in possesso di un'elevata professionalità in materia agricola o agroalimentare, attestata dal possesso di un diploma di laurea nelle classi di laurea L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali o L-26 Scienze e tecnologie alimentari ovvero di un titolo di laurea equivalente o equipollente, o che abbiano concluso il servizio civile svolto nell'ambito di progetti di servizio civile agricolo.

4. I soggetti di cui al comma 3 possono partecipare alle procedure di cui al comma 2 anche nelle forme societarie previste dalla legge, a condizione che, in caso di domanda presentata da società di capitali, i componenti degli organi di direzione e controllo e il titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, abbiano i requisiti di cui al predetto comma 3.

5. Per partecipare alle procedure di cui al comma 2 è necessario presentare un piano aziendale avente una proiezione temporale di almeno cinque anni, da sottoporre all'approvazione dell'ISMEA. Ove l'ISMEA ritenga inadeguato il piano aziendale proposto, formula motivati rilievi al proponente, chiedendone la riformulazione. Il piano aziendale può prevedere anche lo svolgimento di attività agrituristiche o comunque connesse alla conduzione del fondo agricolo, visite nei luoghi di coltura e di produzione, esposizione degli strumenti utili alla conduzione del fondo, degustazione e commercializzazione delle produzioni aziendali, anche in abbinamento ad altri alimenti, nonché iniziative a carattere didattico e ricreativo, in conformità alle leggi vigenti.

6. In conformità al piano aziendale di cui al comma 5, il contratto di comodato è stipulato per una durata non inferiore a dieci anni. L'imposta di registro, l'imposta di bollo e ogni altro onere fiscale o assimilato sono a carico del comodatario.

7. L'ISMEA verifica periodicamente l'attuazione del piano aziendale presentato dal comodatario ai sensi del comma 5, segna-

lando al comodatario stesso gli inadempimenti del contratto o del piano aziendale. Il perdurante o grave inadempimento del contratto o del piano aziendale comporta la risoluzione del contratto di comodato.

8. Al termine della durata del contratto di comodato, al comodatario che non sia inadempiente spetta il diritto di opzione per l'acquisto del terreno per una somma pari al 50 per cento del valore del terreno stesso, come risultante dai bilanci dell'ISMEA. Ove l'opzione sia esercitata, alle condizioni di cui al primo periodo, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del contratto di comodato, l'ISMEA è obbligato ad accettare la proposta di acquisto. I costi e gli oneri relativi, connessi e conseguenti alla stipulazione del contratto di compravendita sono a carico dell'acquirente ».

Art. 9.

(Disposizioni in materia di recupero dei terreni abbandonati e dei terreni silenti)

1. Le disposizioni del presente articolo stabiliscono principi e criteri generali per il recupero dei terreni abbandonati e dei terreni silenti al fine di incrementare la produzione agricola nazionale, di rafforzare le filiere agroalimentari locali nonché di preservare le aree interne dallo spopolamento e dal dissesto idrogeologico.

2. Per le finalità del presente articolo, si definiscono:

a) « terreno abbandonato »: un terreno agricolo sul quale non sia stata esercitata attività agricola da almeno cinque anni in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e alle relative disposizioni nazionali di attuazione, a esclusione dei terreni sottoposti a vincoli di destinazione;

b) « terreno silente »: un terreno agricolo i cui proprietari, a seguito di apposita istruttoria svolta dal comune nel cui territorio il terreno è collocato, siano risultati non individuabili o non reperibili.

3. I comuni censiscono i terreni abbandonati e i terreni silenti di proprietà pri-

vata presenti nei rispettivi territori e li inseriscono in un inventario completo e aggiornato denominato « banca comunale delle terre », pubblicato in conformità all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. I terreni inseriti nella banca comunale delle terre sono resi disponibili per operazioni di affitto finalizzate al recupero produttivo del suolo a uso agricolo.

4. Con le forme di cui al comma 3 e per le medesime finalità, i comuni provvedono a rendere nota l'esistenza di terreni abbandonati di loro proprietà, il cui censimento è effettuato attraverso la banca di dati di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

5. Possono accedere alle informazioni di cui ai commi 3 e 4 gli imprenditori agricoli in forma singola o associata, ivi comprese le cooperative e i consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

6. I soggetti di cui al comma 5 che intendono coltivare i terreni abbandonati presentano al comune una manifestazione di interesse corredata di un piano di sviluppo aziendale. Il comune, entro trenta giorni dalla data di presentazione della manifestazione di interesse, acquisisce la disponibilità del privato proprietario alla stipulazione di un contratto di affitto agrario tra quest'ultimo e l'impresa interessata, ai sensi delle leggi 11 febbraio 1971, n. 11, e 3 maggio 1982, n. 203. Per i terreni di proprietà del comune da destinare all'uso agricolo si procede ai sensi del primo e del secondo periodo nel rispetto delle normative vigenti in tema di valorizzazione e affidamento dei suddetti terreni.

7. I soggetti di cui al comma 5 che intendono coltivare un terreno silente presentano al comune una domanda corredata di un piano di sviluppo aziendale. Il comune approva il piano di sviluppo aziendale e stipula un contratto di affitto del terreno, nel quale sono specificati il canone di affitto e gli obblighi e le responsabilità del privato utilizzatore, con particolare riguardo alle responsabilità ambientali e idrogeologiche connesse all'utilizzo dei terreni. Il comune conserva i canoni di affitto a disposizione degli aventi diritto per la du-

rata di tre anni da ciascun pagamento. Decorso i termini previsti dal periodo precedente, i canoni rimangono acquisiti al comune. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, intervenga opposizione da parte di una persona che dimostri di essere proprietaria del bene o titolare di altro diritto reale sul bene stesso, il contratto di affitto è risolto di diritto con effetto dalla data della presentazione dell'opposizione, salvo che l'opponente chieda di subentrare nel contratto medesimo; in tale caso, acquisisce la posizione di concedente in affitto e subentra nella percezione dei canoni di affitto, ferme restando le condizioni già previste dal contratto.

8. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le disposizioni del presente articolo sono integrate quanto ai contenuti e ai requisiti della manifestazione di interesse per la coltivazione dei terreni abbandonati e della domanda per la coltivazione dei terreni silenti, alle modalità procedurali per la scelta del contraente, alle modalità per la determinazione del canone di affitto, alle condizioni per l'utilizzo dei terreni, agli ulteriori contenuti del contratto e alle modalità di presentazione dell'opposizione di cui al comma 7 del presente articolo.

9. Le regioni provvedono a coordinare le rispettive normative regionali con le disposizioni del presente articolo e con quelle contenute nel regolamento adottato ai sensi del comma 8.

10. I comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già effettuato il censimento dei terreni abbandonati e dei terreni silenti adottano le misure necessarie per l'adeguamento alle disposizioni del presente articolo.

11. L'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8 del presente articolo. Restano salvi gli effetti del citato articolo 3 sui contratti stipulati e vigenti alla predetta data di

entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.

12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICA AGRICOLA

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E INNOVAZIONE NELL'AGRICOLTURA

Art. 10.

(Ricambio generazionale del personale della ricerca)

1. Al fine di consentire il ricambio generazionale del personale di ruolo del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), necessario a garantire, mediante il trasferimento delle competenze e l'affiancamento nei progetti in corso, la continuità e l'efficacia della ricerca nel settore agricolo, strumento essenziale per innovare processi e produzioni, competere sui mercati e adattare le colture ai cambiamenti climatici, il CREA è autorizzato ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, 37 ulteriori unità di personale, di cui 20 ricercatori e tecnologi di III livello, 3 funzionari di amministrazione di V livello, 6 collaboratori tecnici di VI livello, 4 collaboratori di amministrazione di VII livello e 4 operatori tecnici di VIII livello.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2.123.214 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 11.

(Digitalizzazione delle aziende agricole sperimentali del CREA e innovazione tecnologica delle aziende agricole degli istituti tecnici agrari)

1. Al fine di sviluppare l'innovazione tecnologica nell'agricoltura e di promuovere la digitalizzazione del sistema agroalimentare nonché di sviluppare, in coerenza con la strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, sistemi integrati di intelligenza artificiale a supporto delle aziende agricole sperimentali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, destinati a sostenere il rinnovamento infrastrutturale e l'ammodernamento delle aziende agricole sperimentali del CREA.

2. Al fine di potenziare la qualità dell'offerta formativa nel settore agricolo, è concesso un contributo per investimenti, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, a favore degli istituti tecnici agrari per interventi di rinnovamento degli impianti e dei macchinari impiegati nelle aziende agricole annesse ai medesimi istituti e destinati a finalità didattiche. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al primo periodo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a 11,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo

speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 12.

(Potenziamento delle funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per l'utilizzo dei dati nell'agricoltura)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. L'Agenzia svolge le funzioni di promozione dell'innovazione tecnologica nell'agricoltura e nella pesca, anche attraverso l'elaborazione e la valorizzazione del patrimonio informativo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e del sistema dei controlli agroalimentari ».

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura assume la denominazione di « Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'innovazione e la tecnologia ».

3. Nel decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, le parole: « Agenzia per le erogazioni in agricoltura », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'innovazione e la tecnologia » e la sigla: « AGEA », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « AGE-AIT ».

4. Con le procedure di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, lo statuto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è adeguato alle disposizioni di cui al presente articolo.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONI VITICOLE, OLIVICOLE E OVAIOLE

Art. 13.

(Stabilimenti enologici che detengono alcol derivato dal processo di dealcolazione)

1. Al fine di incentivare la produzione di alcol derivato dal processo di dealcolazione, all'articolo 15 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 nonché dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, negli stabilimenti enologici e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili è consentito detenere soluzioni idroalcoliche ottenute dal processo di dealcolazione, parziale o totale, del vino. Gli stabilimenti o i locali sono attrezzati in modo da garantire che la soluzione idroalcolica ottenuta dal processo di dealcolazione circoli in un circuito separato, chiuso e controllato ».

Art. 14.

(Modifiche alla disciplina sulla denaturazione delle fecce di vino)

1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

2) il comma 5 è abrogato;

b) all'articolo 57, comma 3, le parole: « comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 7 »;

c) all'articolo 73, comma 7, le parole: « chiunque non denatura le fecce di vino, prima che siano estratte dalle cantine, con le sostanze rivelatrici di cui all'articolo 13, comma 5, e chi impiega dette sostanze » sono sostituite dalle seguenti: « chi impiega le sostanze rivelatrici »;

d) all'articolo 76, comma 9, le parole:
« comma 5 » sono sostituite dalle seguenti:
« comma 7 ».

Art. 15.

*(Disposizioni per la valorizzazione
degli oli vergini di oliva)*

1. Al fine di assicurare ai consumatori una corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti in vendita nonché di valorizzare la filiera produttiva degli oli di oliva vergini, in via sperimentale, fino alla data del 31 dicembre 2026, le etichette delle miscele di prodotti da utilizzare quali condimenti per usi alimentari umani, che contengono olio vergine di oliva, riportano, nel campo visivo principale e in modo da risultare facilmente leggibile, oltre alle indicazioni previste dalla normativa vigente, anche la quantità, espressa in percentuale sul volume, del solo prodotto prevalente impiegato nella preparazione delle miscele stesse. I prodotti di cui al primo periodo devono essere posti in vendita con modalità tali da differenziarli dagli oli vergini di oliva venduti nel medesimo esercizio commerciale o stabilimento affine. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.

Art. 16.

*(Disposizioni in materia
di stampigliatura delle uova)*

1. In conformità all'allegato VII, parte VI, punto III, numero 2-*bis*, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, a decorrere dal 1° dicembre 2025, sono esentate dall'obbligo della stampigliatura nel luogo di produzione:

a) le uova prodotte in allevamenti che hanno in corso un contratto di conferimento, di trasferimento o di vendita di tutta la produzione, stipulato con uno o più centri di imballaggio, in cui sia verificabile il sistema di allevamento adottato;

b) le uova prodotte in allevamenti direttamente collegati al proprio centro di imballaggio.

2. Le uova prodotte negli allevamenti rientranti nelle previsioni del comma 1 sono stampigliate nel centro di imballaggio che per primo riceve le uova stesse.

3. Sono esentate dall'obbligo della stampigliatura le uova prodotte in allevamenti aventi capienza fino a cinquanta galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita.

4. L'esenzione prevista dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 2010, relativa alla spedizione di uova da Paesi appartenenti all'Unione europea e da Paesi non appartenenti all'Unione europea all'industria alimentare nazionale, è soppressa.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 17.

(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino)

1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera h):

1) le parole: « (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017 »;

2) le parole: « e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS), contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo » sono soppresse;

b) all'articolo 8:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Lo schedario viticolo si basa sul sistema unico di identificazione delle par-

celle agricole di cui all'articolo 43, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 »;

2) al comma 2, le parole: « unità vitata » sono sostituite dalle seguenti: « parcella viticola »;

3) al comma 5, le parole: « DOCG, DOC e IGT » sono sostituite dalle seguenti: « DO e IG », le parole: « unità vitate » sono sostituite dalle seguenti: « parcelle viticole » e le parole: « grafica o alfanumerica » sono soppresse;

4) al comma 6, le parole: « DOCG, DOC e IGT » sono sostituite dalle seguenti: « DO e IG »;

5) al comma 8, le parole: « del GIS » sono sostituite dalle seguenti: « del sistema di identificazione geografica », le parole: « 31 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio » e le parole: « , anche al fine del corretto aggiornamento dei massimali di produzione delle uve atte a dare vini a DOCG, DOC e IGT » sono soppresse;

6) al comma 10, le parole: « DOP e IGP » sono sostituite dalle seguenti: « DO e IG » e le parole: « unità vitate » sono sostituite dalle seguenti: « parcelle viticole »;

7) nella rubrica, le parole: « e inventario del » sono sostituite dalle seguenti: « grafico e »;

c) all'articolo 69:

1) al comma 6, le parole: « di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « del 31 dicembre 2025 »;

2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis.* Nei casi di cui al comma 6, i produttori, entro dodici mesi dall'accertamento della discordanza, rettificano la superficie dichiarata a schedario nel fascicolo aziendale. Il mancato rispetto dell'adempimento di cui al primo periodo determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo fino al rela-

tivo aggiornamento o alla relativa conferma ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle denominazioni utilizzabili nelle etichette dei prodotti vitivinicoli.

Art. 18.

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazione della responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli)

1. All'articolo 122-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* La deroga di cui al comma 1 si applica anche per le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agricole o spazi a uso interno non accessibili da parte del pubblico, a condizione che siano coperte da una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 122 del presente codice. Nei casi di cui al presente comma non è dovuto l'indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità civile verso i terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da un'assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali ».

Art. 19.

(Semplificazione dei procedimenti amministrativi istruiti dai Centri autorizzati di assistenza agricola)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« *6-bis.* Nei casi di istanze presentate dalle imprese agricole e agroalimentari, fi-

nalizzate all'adozione di provvedimenti amministrativi non discrezionali di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o degli enti dallo stesso vigilati, i CAA, conclusa con esito positivo la relativa istruttoria, rilasciano all'impresa istante un'attestazione che dà conto dell'esito dell'istruttoria medesima. Agli effetti della fruizione del beneficio, l'attestazione di cui al primo periodo sostituisce il provvedimento finale fino al completamento del procedimento di cui al comma 6.

6-ter. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida recanti le modalità di attuazione del comma 6-*bis* del presente articolo. Con le linee guida di cui al primo periodo possono essere individuati ulteriori provvedimenti, anche di competenza delle regioni e degli enti locali, per i quali i CAA possono ricevere le istanze delle imprese agricole e in relazione ai quali si applica la procedura di cui al citato comma 6-*bis*.

6-quater. Fatte salve le tutele contrattuali a favore dell'impresa istante e ferma restando la responsabilità penale, se il CAA rilascia un'attestazione di cui al comma 6-*bis* non conforme alle risultanze istruttorie o comunque in violazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la materia, l'attività del CAA è sospesa per un periodo non inferiore a un anno, se la condotta è realizzata con dolo o colpa grave. In caso di reiterazione della condotta nell'anno successivo allo spirare della sospensione, al CAA è definitivamente inibita la possibilità di svolgere l'attività. Se la condotta di cui al primo periodo è realizzata con colpa lieve, l'attività è sospesa per un periodo di quattro mesi. Le regioni che hanno autorizzato il CAA ai sensi del capo III del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 febbraio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2024, sono competenti in ordine all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di

cui al presente comma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

6-quinquies. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei commi da *6-bis* a *6-quater* nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Art. 20.

(Disposizioni finanziarie)

1. A esclusione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 e 11, dall'attuazione delle restanti disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

